

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane

COMUNE DI FRISANCO



Piano regionale di gestione dei rifiuti

Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

Redatto ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Titolo I – Norme Generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento;
- Art. 2 - Campo di applicazione;
- Art. 3 - Esclusioni;
- Art. 4 – Finalità ed obiettivi del Regolamento;
- Art. 5 – Criteri di erogazione del servizio;

Titolo II – Classificazione, definizioni e competenze

- Art. 6 - Classificazione dei rifiuti;
- Art. 7 - Definizioni di ordine generale;
- Art. 8 - Definizioni delle varie frazioni differenziate dei rifiuti urbani e assimilabili;
- Art. 9 - Competenze del Comune – Delega di funzioni;
- Art. 10 - Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti;
- Art. 11 - Divieti e obblighi generali;
- Art. 12 - Divieti ed obblighi per i produttori di rifiuti urbani e assimilati;
- Art. 13 - Ordinanze contingibili ed urgenti;
- Art. 14 - Abbandono di rifiuti;
- Art. 15 - Educazione e informazione alla cittadinanza;

Titolo III – Rifiuti assimilabili

- Art. 16 - Rifiuti assimilabili;
- Art. 17 - Criteri di assimilazione;
- Art. 18 - Esclusioni dalla assimilazione;
- Art. 19 - Assimilazione per qualità e quantità;
- Art. 20 – Norme comuni sull'assimilazione;

PARTE II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

- Art. 21 – Indirizzi generali e finalità;
- Art. 22 – Gestione dei rifiuti in ambito comunale;
- Art. 23 – Organizzazione del sistema di raccolta;
- Art. 24 - Aree di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani;
- Art. 25 - Raccolte “porta a porta”;
- Art. 26 - Contenitori individuali;
- Art. 27 - Manutenzione, pulizia, lavaggio dei contenitori individuali;
- Art. 28 - Raccolta con contenitori stradali o di prossimità - Conferimento dei rifiuti;
- Art. 29 - Raccolta con contenitori stradali o di prossimità – Posizionamento dei contenitori;
- Art. 30 - Manutenzione, pulizia, lavaggio dei contenitori stradali e di prossimità;
- Art. 31 - Raccolta presso particolari utenze;
- Art. 32 - Conferimento di rifiuti speciali assimilati da grandi utenze;
- Art. 33 - Raccolta imballaggi presso utenze commerciali;
- Art. 34 - Raccolta in aree private;
- Art. 35 - Raccolta carta e cartone;
- Art. 36 - Raccolta di imballaggi in plastica e lattine (Multimateriale Leggero);
- Art. 37 - Raccolta vetro;
- Art. 38 - Raccolta umido;

- Art. 39 - Raccolta verde;
- Art. 40 - Compostaggio domestico;
- Art. 41 - Metodologie di compostaggio domestico;
- Art. 42 - Rifiuti compostabili;
- Art. 43 - Conduzione del compostaggio domestico;
- Art. 44 - Raccolta secco NON riciclabile;
- Art. 45 - Raccolta dei rifiuti pericolosi quali pile, farmaci e T/F;
- Art. 46 - Raccolta pannolini e pannoloni;
- Art. 47 - Rifiuti sanitari;
- Art. 48 - Rifiuti urbani cimiteriali e rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni;
- Art. 49 - Rifiuti inerti;
- Art. 50 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso;
- Art. 51 - Oli e grassi vegetali e animali, esausti;
- Art. 52 - Raccolta indumenti usati e accessori di abbigliamento;
- Art. 53 - Raccolta con Ecocentro Mobile;

PARTE III

PULIZIA DEL TERRITORIO E ALTRI SERVIZI

- Art. 54 - Rifiuti urbani di cui all'art. 184, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Art. 55 - Pulizia del territorio;
- Art. 56 - Spazzamento stradale;
- Art. 57 - Pulizia pozzetti e caditoie;
- Art. 58 - Raccolta foglie;
- Art. 59 - Pulizia giardini, vasche, fontane, monumenti;
- Art. 60 - Animali domestici su aree pubbliche;
- Art. 61 - Pulizia aree di carico-scarico e trasporto merci;
- Art. 62 - Aree occupate da esercizi pubblici;
- Art. 63 - Cestini porta rifiuti;
- Art. 64 - Carcasse animali;
- Art. 65 - Mercati, mercatini e spettacoli viaggianti;
- Art. 66 - Manifestazioni locali ed eventi vari;

PARTE IV

NORME PER LA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

- Art. 67 - Oggetto e finalità;
- Art. 68 - Caratteristiche del centro di raccolta;
- Art. 69 - Personale di custodia;
- Art. 70 - Accesso;
- Art. 71 - Conferimento e condizioni di accesso al centro di raccolta;
- Art. 72 - Modalità di conferimento, deposito e gestione;
- Art. 73 - Durata del deposito;
- Art. 74 - Operazioni di svuotamento contenitori;
- Art. 75 - Obblighi e divieti;

PARTE V CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 76 - Divieti;
- Art. 77 – Vigilanza;
- Art. 78 - Violazioni alle disposizioni stabilite dal D. Lgs. 152/2006;
- Art. 79 - Violazioni al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani;

PARTE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 80 - Danno ambientale;
- Art. 81 - Riferimento ad altri regolamenti;
- Art. 82 - Riferimenti normativi;
- Art. 83 - Privacy;
- Art. 84 - Pubblicità del Regolamento e degli atti;
- Art. 85 - Entrata in vigore del Regolamento;

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I - Norme Generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione dell'articolo 198, comma 2, del d.lgs.152/2006, dà seguito alle competenze attribuite ai comuni relativamente alla Disciplina della gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e disciplina, pertanto, la gestione dei rifiuti urbani quale attività di Pubblico Interesse al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente regolamento si applicano:
 - A. per quanto riguarda le disposizioni specifiche di disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - B. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico -sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza all'intero territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale per i quali il comune ha l'obbligo della raccolta e dello smaltimento.

Art. 3 - Esclusioni

1. Non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento quanto stabilito dall'art 185 del d.lgs. N. 152/2006 e s.m.i. e più specificatamente:
 - A. emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - B. terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - C. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - D. i rifiuti radioattivi;
 - E. i materiali esplosivi in disuso;
 - F. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - G. le acque di scarico;
 - H. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- I. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- J. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
- K. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
- L. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

Art. 4 – Finalità ed obiettivi del regolamento

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:
 - A. la tutela igienico-sanitaria collettiva e dell'ambiente;
 - B. la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
 - C. l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che permettano il miglioramento del decoro urbano, nel rispetto delle esigenze dei cittadini;
 - D. il raggiungimento dei migliori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, fatte salve le esigenze dei cittadini ed in particolare delle fasce sociali più deboli;
 - E. il raggiungimento ed il superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti all'art. 205 comma 1 del D. Lgs. 152/2006;
 - F. la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto.
3. Il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - A. raccolte differenziate finalizzate al recupero, il reimpiego ed il riciclaggio;
 - B. altre forme di recupero istituite per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
 - C. adozione di misure economiche che favoriscano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti;
 - D. l'utilizzazione della frazione residua dei rifiuti come mezzo per produrre energia;
 - E. L'utilizzo del compostaggio domestico («autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto).
4. Tutto questo potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino, anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica da attuarsi mediante apposito regolamento.

Art. 5 – Criteri di erogazione del servizio

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e s.m.i.
2. In particolare, la gestione del servizio deve:
 - A. essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti e dei doveri dei cittadini;
 - B. garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - C. ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

- D. commisurare il costo del servizio ai rifiuti prodotti;
 - E. garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio.
3. Devono inoltre essere rispettate le esigenze e le particolarità ambientali del territorio del Comune.

Titolo II - Classificazione, definizioni e competenze

Art. 6 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati (art. 184 del d.lgs. N. 152/2006 e s.m.i.), secondo l'origine, in Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in Rifiuti Pericolosi e NON Pericolosi.
- 2. SONO RIFIUTI URBANI:**
- A. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - B. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla Lett. A), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, Lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
 - C. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - D. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - E. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - F. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) DEL d. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - ❖ **I rifiuti domestici**, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione vengono ulteriormente distinti in:
 - A. **frazione organica**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile, a titolo esemplificativo, sono costituiti da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili e con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
 - B. **frazione verde**: scarti vegetali dal lavoro di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di giardini privati;
 - C. **frazione secca non recuperabile**: i rifiuti non recuperabili (a titolo esemplificativo giocattoli, cosmetici, penne e pennarelli, residui della pulizia, ceramica, CD, DVD, ecc.);
 - D. **frazione secca recuperabile**: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, cartone, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

- E. **rifiuti pericolosi:** pile stilo o a bottone (per radiotelecomandi, per p.c., ecc.), farmaci, contenitori marchiati "T" e "F" e contenitori contaminati (ad es. vasi di pittura e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
- F. **rifiuti ingombranti:** materiali di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che non possa con semplici operazioni essere ridotto di volume così da poter essere conferito nel contenitore in dotazione alle utenze;

3. SONO RIFIUTI SPECIALI:

- A. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- B. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis e dall'art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- C. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- D. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- E. i rifiuti da attività commerciali;
- F. i rifiuti da attività di servizio;
- G. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- H. i rifiuti derivanti da attività estrattive;
- I. i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- J. veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- K. combustibile derivato dai rifiuti;
- L. rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. SONO RIFIUTI PERICOLOSI:

- A. Quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte Quarta, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- B. L'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D del medesimo decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, fermo restando la definizione di cui all'articolo 183 dello stesso D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- C. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I del citato decreto legislativo.
- D. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
- E. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso decreto legislativo.

5. SONO R.A.E.E.:

- A. Appartengono a questa categoria di rifiuti, a titolo esemplificativo ed in base a come devono essere tassativamente suddivisi fin dal momento della raccolta, le apparecchiature elettriche/elettroniche stabilite dal DM 185 del 25.09.2007:
 - I. Raggruppamento 1 (R1) -freddo e clima (frigoriferi, congelatori, condizionatori) - cer 200123*;
 - II. Raggruppamento 2 (R2) -altri grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni, cucine a gas, Ecc.) - cer - 200136;
 - III. Raggruppamento 3 (R3) -tv e monitor -cer - 200135*;
 - IV. Raggruppamento 4 (R4) - IT e Consumer Electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro - cer - 200136
 - V. Raggruppamento 5 (R5) -sorgenti luminose (tutte le lampade speciali a vapori di metalli ed a scarica elettrica, ecc.) - cer - 200121*;
- B. Si rimanda al D. Lgs. 151 del 25.07.2005 e s.m.i. per l'identificazione e le modalità di gestione di tale categoria di rifiuti.

6. SONO IMBALLAGGI:

- A. "imballaggio per la vendita" o "primario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- B. "imballaggio multiplo" o "secondario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a Facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- C. "imballaggio per il trasporto" o "terziario": imballaggio concepito in modo da facilitare la Manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
- D. "rifiuto di imballaggio": ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione;
- E. produttore: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di Imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- F. utilizzatore: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- G. consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.
- H. il comune individua nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio una delle forme principali per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 205 d.lgs. 152/2006. A tal fine organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici.
- I. i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
- J. gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nelle more del decreto che definisce i criteri di assimilabilità di cui all'articolo 195, comma 2, lett. E) secondo quanto indicato nel presente regolamento.

7. SONO RIFIUTI CIMITERIALI:

- A. I principali rifiuti prodotti all'interno del cimitero, di cui all'art. 2 del DPR n. 254/2003, sono di seguito individuati:
- i rifiuti da esumazione ed estumulazione: rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - I. Assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - II. Simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - III. Avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - IV. Resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - V. Resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
 - i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: ulteriori rifiuti derivanti da attività cimiteriali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - I. Materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
 - II. Altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
- B. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
- C. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi entro appositi imballaggi a perdere flessibili.
- D. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati, ai sensi del d.lgs. N. 152/2006 e s.m.i., per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
- E. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
- F. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
- G. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) del DPR n. 254/2003 (assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari), gli stessi devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
- H. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali costituiti dai materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del d.lgs. N. 152/2006 e s.m.i. In alternativa devono essere destinati a recupero o smaltimento in impianti per rifiuti inerti.
- I. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del DPR 254/2003. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali: fiori secchi, corone, carte, bottiglie in plastica, ecc. si applicano le disposizioni del presente regolamento relativo ai rifiuti urbani.

8. SONO RIFIUTI SANITARI:

- A. I rifiuti sanitari sono disciplinati dal DPR 254/2003 e definiti all'art. 2 comma 1 dello stesso. I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani sono quelli elencati al comma 1, lettera g) dell'art. 2 del DPR 254/2003:
- I rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - I rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
 - La spazzatura (rifiuto indifferenziato);
 - Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - I gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 DPR 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) dello stesso decreto. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.
- B. Ai fini del presente regolamento, lo smaltimento dei rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire a carico del produttore nel rispetto delle indicazioni del DPR 254/2003 e tramite operatori specializzati, presso impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 7 – Definizioni di ordine generale

1. Ai fini del presente regolamento, si utilizzano le seguenti definizioni di ordine generale:
- A. **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - B. **rifiuto pericoloso**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
 - C. **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - D. **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - E. **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - F. **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

- G. **gestore**: soggetto incaricato della gestione;
- H. **soggetto delegato**: Ente delegato dal Comune per le funzioni comunali in materia di rifiuti, sulla base di specifica "Convenzione";
- I. **trattamento**: operazioni di recupero o smaltimento;
- J. **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- K. **circuito organizzato di raccolta**: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai consorzi di cui ai Titoli II e III della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica Amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di Programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- L. **raccolta differenziata**: si intende la raccolta separata alla fonte delle varie frazioni dei rifiuti urbani, comprese le raccolte multimateriali ed esclusa la frazione indifferenziata. La raccolta differenziata è finalizzata al recupero e allo smaltimento in sicurezza delle raccolte selettive;
- M. **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 08.04.2008 e ss.mm.ii.;
- N. **rifiuti assimilati**: rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (art. 198 comma 2, lett. G) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- O. **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**: rifiuti derivanti da apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o da campi elettromagnetici progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua (D. Lgs. 25 luglio 2005, n° 151).
- P. **frazione da raccolta monomateriale**: la raccolta monomateriale è la modalità di raccolta che mira ad intercettare le singole frazioni di rifiuto in flussi distinti;
- Q. **frazione da raccolta multimateriale**: la raccolta multimateriale è la modalità di raccolta differenziata che prevede il conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni merceologiche che successivamente saranno sottoposte ad una separazione prima dell'invio a recupero;
- R. **frazione organica umida**: la frazione organica umida è un rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità costituito da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina e alimenti, che sono soggetti a rapida degradazione naturale;
- S. **frazione organica verde o verde**: la frazione verde è costituita da rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
- T. **raccolte selettive**: sono oggetto di raccolta selettiva i rifiuti urbani pericolosi di origine domestica e che per tale motivo devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani indifferenziati. Questa tipologia di rifiuti comprende generalmente:
- I. Pile e batterie a secco;

- II. Accumulatori per auto e autoveicoli;
 - III. Farmaci scaduti;
 - IV. Prodotti e relativi contenitori etichettati t (tossici) o f (infiammabili);
 - V. Vernici, pitture, colori, coloranti, inchiostri;
 - VI. Smacchiatori e solventi;
 - VII. Prodotti fotografici;
 - VIII. Olio minerale per autotrazione;
 - IX. Olio vegetale esausto.
- U. **rifiuto indifferenziato**: i rifiuti indifferenziati sono la frazione secca residua derivante da tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate. Per definizione, nel computo dei rifiuti indifferenziati sono considerati anche i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale ed i rifiuti ingombranti, salvo quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 177 del 10.02.2012;
- V. **rifiuti ingombranti**: per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti di provenienza domestica e non domestica caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario;
- W. **spazzamento stradale**: lo spazzamento stradale è costituito dai rifiuti della pulizia delle strade, delle aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico;
- X. **rifiuti inerti**: sono i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee. Tale tipologia di rifiuti è disciplinata dal D. Lgs. 36/2003;
- Y. **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da UtENZE Domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- Z. **case**: edifici con numero di utenze domestiche inferiore a 5 o comunque nei quali viene utilizzato il sistema di raccolta porta a porta;
- AA. **condomini**: edifici con numero di utenze domestiche maggiore o uguale a 5;
- BB. **utenze condominiali**: utenze domestiche presenti nei condomini;
- CC. **utenze singole**: utenze domestiche presenti in case;
- DD. **utenze non domestiche**: attività commerciali, produttive, di servizio, scuole, edifici pubblici, etc. che producono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
- EE. **utenze fuori zona**: utenze domestiche e non domestiche distanti dai nuclei abitativi individuate dal comune e dal gestore, se diverso, per le quali non è giustificabile da un punto di vista ambientale, tecnico ed economico la raccolta "porta a porta" dei rifiuti. Per servire queste utenze possono essere predisposti **punti di prossimità** dedicati in punti idonei alla loro realizzazione e accessibili ai mezzi della raccolta;
- FF. **utente di seconde case**: utente domestico non residente, ma avente a disposizione immobili nel territorio comunale;
- GG. **utenze difficilmente accessibili**: utenze singole e condominiali non raggiungibili dai mezzi della raccolta per assenza di infrastrutture stradali adatte alla percorrenza anche da parte dei mezzi di dimensione minore o per particolari criticità viabilistiche (pendenza eccessiva, altezza ridotta, larghezza della strada, impossibilità di manovra al termine della strada). Tali utenze vengono individuate congiuntamente dal comune e dal gestore, se diverso, sentita la ditta affidataria del servizio. Per servire queste utenze possono essere predisposti **punti di prossimità** dedicati in punti idonei alla loro realizzazione e accessibili ai mezzi della raccolta;
- HH. **punto di raccolta**: area individuata per il prelievo dei rifiuti ai fini della raccolta;

- II. **punto di prossimità**: insieme di contenitori di medio-grande capacità a servizio di utenti difficilmente accessibili o di utenze fuori zona. Salva diversa indicazione i contenitori sono dotati di serratura o sistema di chiusura;
- JJ. **punto di raccolta in caso di neve**: nel caso di avverse condizioni meteorologiche che non permettano l'esecuzione dei servizi di raccolta porta a porta in sicurezza, possono essere predisposti punti di prossimità dedicati e liberamente accessibili agli utenti.

Art. 8 – Definizioni delle varie frazioni differenziate dei rifiuti urbani e assimilabili

1. Fatte salve e richiamate le definizioni di cui all'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel presente regolamento si individuano le seguenti frazioni differenziate dei rifiuti urbani e assimilabili:
 - A. **Carta**: frazione recuperabile costituita da quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartone, contenitori in carta per alimenti, carta bianca e altre carte (es. carta patinata);
 - B. **Multimateriale leggero**: (imballaggi in plastica, lattine, polistirolo): frazione recuperabile costituita da contenitori per liquidi in plastica di comune uso domestico, PET, PE (ad alta densità ed a bassa densità), contenitori in plastica per alimenti, buste e sacchetti per alimenti, imballaggi in nylon e cellophane, vaschette e imballaggi in polistirolo di piccole dimensioni, contenitori in alluminio per liquidi, contenitori in acciaio o banda stagnata;
 - C. **Vetro**: frazione recuperabile costituita da manufatti quali bottiglie, ecc., in vetro bianco, verde/marrone e vetro colorato. E' escluso il vetro non "puro" (per esempio specchi, vetri rinforzati, eccetera);
 - D. **Umido**: comprende gli scarti alimentari organici e biodegradabili ad alto tenore di umidità (compresi fazzoletti di carta e carta assorbente ecc.);
 - E. **Verde**: comprende il materiale lignocellulosico di origine vegetale derivante dalla manutenzione del verde pubblico e privato costituito da erba, foglie, ramaglie, ecc.;
 - F. **Secco non riciclabile**: è costituito dalla frazione residua del rifiuto, composta dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, non recuperabili, destinati allo smaltimento;
 - G. **Legno**: mobili in legno, cassette, bancali;
 - H. **Assimilabili**: sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità per legge o tramite il presente regolamento comunale;
 - I. **Ingombranti**: sono costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti;
 - J. **Rottami ferrosi**: oggetti in ferro, acciaio, alluminio, rame ecc.
 - K. **Pneumatici usati**: pneumatici di autovetture e motocicli privi di cerchione solo di provenienza domestica rinvenuti accidentalmente;
 - L. **Medicinali scaduti**: farmaci di provenienza domestica senza la confezione;
 - M. **Contenitori etichettati "T" e/o "F"**: bombolette spray, vernici compresi eventuali residui, di provenienza domestica;
 - N. **Batterie e pile**: pile esaurite senza la confezione;
 - O. **Accumulatori al piombo**: batterie per auto;
 - P. **Olio minerale**: olio esausto di origine minerale detenuto dall'utenza domestica;
 - Q. **Olio vegetale**: olio alimentare proveniente da utenza domestica;
 - R. **Materiale inerte**: piastrelle, sanitari, ceramica, terracotta ecc.
 - S. **Plastica rigida ingombrante**: vasi, sottovasi, secchi, bacinelle, cassette, sedie e tavoli da giardino, fusti e taniche;
 - T. **RAEE R1**: Apparecchiature fuori uso contenenti CFC – frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc.;
 - U. **RAEE R3**: Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso – televisori e monitor;

- V. **RAEE R4:** Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso – piccoli elettrodomestici (phon, ferri da stiro, aspirapolvere, tostapane, ...), apparecchiature per informatica, giocattoli con parti elettriche, stufe elettriche, forni elettrici, telefoni cellulari;
 - W. **RAEE R5:** Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio - neon e lampadine a basso consumo;
 - X. **Residui della pulizia stradale:** materiale di risulta dalle attività di spazzamento meccanico e/o manuale di aree pubbliche in genere;
 - Y. **Imballaggi:** materiali di qualsiasi natura adibiti a contenere e a proteggere le merci.
2. Si utilizzano inoltre le seguenti definizioni:
- A. **Conferimento:** operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta;
 - B. **Contentori individuali:** contenitori di varie volumetrie e colori diversi e caratteristici per ciascuna tipologia di rifiuto raccolta e conferita in modo differenziato che sono forniti quale dotazione personale ad ogni singola utenza ad uso esclusivo della stessa;
 - C. **Contentori collettivi:** contenitori di varie volumetrie e colori diversi e caratteristici per ciascuna tipologia di rifiuto raccolta e conferita in modo differenziato che sono forniti quale dotazione anche temporanea ad utenze multiple ad uso esclusivo delle stesse;
 - D. **Contentori stradali:** contenitori, in genere di grandi dimensioni recanti indicazioni esplicative delle tipologie ammesse, posizionati anche temporaneamente lungo la viabilità e in aree pubbliche o private tramite convenzione, al servizio degli utenti aventi diritto;
 - E. **Cestini porta rifiuti:** contenitori collocati al servizio di aree pubbliche e/o strade, piazze dedicati alla gestione di minimi quantitativi di rifiuti da passeggio;
 - F. **Centro Comunale di Raccolta:** zona recintata e presidiata dotata dei necessari contenitori ove si svolge unicamente attività di raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani ed assimilabili;
 - G. **Raccolta porta a porta:** raccolta a domicilio dei rifiuti urbani e speciali assimilabili secondo modalità fissate dall'Amministrazione Comunale di comune accordo con il gestore;
 - H. **Trasporto:** operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di trattamento, recupero e/o smaltimento finale;
 - I. **Raccolta differenziata:** raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
 - J. **Ecocalendario:** programma annuale delle raccolte porta a porta recante giornate e orari di esposizione dei contenitori individuali.

Art. 9 – Competenze del Comune – Delega di funzioni

1. Il comune concorre, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del D. Lgs 152/2006 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, il comune continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il comune di Frisanco con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 29 luglio 2014, ha delegato la "Gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati" sulla base di specifica "Convenzione" per l'esercizio associato delle funzioni comunali in materia di rifiuti e altri servizi di igiene urbana, all'Unione Territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane (soggetto delegato) fino al 31 dicembre 2021, fermo restando in qualsiasi momento la possibilità di subentro

dell'Ambito Territoriale Ottimale, (ATO) ai sensi della L.R. 15 aprile 2016, n. 5 "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

3. Il comune, direttamente o per il tramite del soggetto delegato come sopra individuato, concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, del D.L.gs 152/2006 e s.m.i. stabiliscono in particolare:
 - A. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - B. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - C. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - D. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
 - E. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - F. le modalità di esecuzione della eventuale pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - G. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
4. Il comune per il tramite del soggetto delegato è tenuto a fornire alla Regione, alla Camera di Commercio, all'ARPA FVG ed all'Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
5. Il comune è altresì tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla regione.

Art. 10 - Modalità di esercizio delle competenze del comune in materia di Gestione dei rifiuti

1. Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei comuni ai sensi del d.lgs. 152/2006 è svolta dal Comune, ovvero dal soggetto delegato, tramite il gestore nelle forme previste dalla legge, salvo quanto previsto dal capo III, Titolo I della parte IV del d.lgs. 152/2006.
2. Il servizio viene svolto dal gestore in una delle forme consentite dalla legge, privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
3. Nel contesto del presente regolamento con il termine di "GESTORE" si intende il comune stesso nel caso di gestione in economia, oppure il soggetto terzo (Appaltatore) cui il comune o il soggetto delegato dal comune medesimo abbia affidato il servizio ai sensi del comma precedente.

Art. 11 - Divieti e obblighi generali

1. Sono fatti salvi divieti ed obblighi dettati dalle norme contenute nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. È vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato e/o incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto su ogni area pubblica e privata.
3. Sono consentiti:
 - il conferimento dei rifiuti in maniera differenziata negli appositi contenitori stradali eventualmente messi a disposizione anche per un periodo temporaneo;

- l'esposizione dei contenitori individuali da parte degli utenti serviti con modalità "porta a porta", nelle giornate e negli orari stabiliti;
 - il raggruppamento ed il riordino dei rifiuti da imballaggio da parte degli occupanti dei posti del mercato cittadino e di altre manifestazioni pubbliche, raccolti per tipologie omogenee in base alle disposizioni vigenti, da eseguire con le modalità di cui al presente regolamento;
 - l'utilizzo dei cestini porta rifiuti per il conferimento di minime quantità di rifiuti prodotti sul momento e non provenienti dalle attività ordinarie.
4. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento e, in particolare, sono obbligati a conferire i rifiuti in modo differenziato utilizzando gli appositi contenitori.
 5. Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto di quanto previsto al comma precedente applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
 6. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche o private, il Comune provvede a proprio carico alla rimozione ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
 7. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai servizi di raccolta differenziata, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.

Art. 12 – Divieti ed obblighi per i produttori di rifiuti urbani e assimilati

1. È vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e sulle aree private, di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti. Il medesimo divieto vige per le acque (i rii, canali, corsi d'acqua, fossati, compresi argini, sponde, impluvi naturali ecc.).
2. Chiunque, in violazione dei divieti di cui al comma precedente, abbandona rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali e sotterranee sarà punito ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo VI, Capo I, articoli 254 e seguenti.
3. È inoltre vietato e sanzionato, ai sensi del presente regolamento:
 - A. per quanto concerne il servizio porta a porta con contenitori individuali:**
 1. il mancato ritiro presso la propria abitazione o presso le sedi comunali individuate dall'Amministrazione Comunale, del kit per la gestione dei rifiuti urbani di provenienza domestica;
 2. la mancata riconsegna del kit individuale in dotazione presso l'immobile di origine in caso di trasferimento in altro comune;
 3. l'utilizzo dei contenitori per usi diversi da quelli per cui sono forniti;
 4. il conferimento di frazioni di rifiuto estranee all'interno dei singoli contenitori dedicati;
 5. l'esposizione di contenitori individuali al di fuori delle giornate e degli orari previsti nell'Eco calendario;
 6. il conferimento di rifiuti in contenitori difformi da quelli in dotazione;
 7. l'esposizione di quantitativi in esubero di rifiuto secco non riciclabile all'esterno del contenitore in dotazione;
 8. l'esposizione di quantitativi in esubero di rifiuto umido all'esterno del contenitore in dotazione;
 9. l'esposizione di quantitativi in esubero di vetro all'esterno del contenitore in dotazione;
 10. conferimento di rifiuto secco non riciclabile di produzione ordinaria all'interno dei contenitori dedicati a "pannoloni e pannolini";

11. mancata restituzione della chiave del contenitore carrellato per “pannoloni e pannolini” in seguito alla richiesta del Comune;
12. mancata attuazione della corretta raccolta differenziata con conferimento al servizio pubblico di rifiuto indifferenziato;
13. il deposito di rifiuti in sacchetti o sfusi lungo strade e/o in aree pubbliche, di uso pubblico o privato;
14. ogni forma di cernita, il rovistare tra i contenitori individuali, stradali, benne, containers e il recupero, non autorizzato, dei rifiuti collocati negli appositi contenitori, dislocati sul territorio comunale ovvero presso il Centro di raccolta;
15. intralciare o ritardare l’opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il regolare svolgimento del servizio stesso;
16. lo smaltimento di rifiuti pericolosi in difformità alle norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e al presente regolamento;
17. lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi tipo in forme diverse da quelle previste da disposizioni di legge e regolamenti comunali (ad es. la combustione e l’immissione in pubblica fognatura);
18. il danneggiamento delle attrezzature del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
19. il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali ardenti o in combustione, non completamente spenti o tali da provocare danni o pericoli;
20. il mancato rispetto delle istruzioni del personale addetto al presidio del Centro di Raccolta Comunale e/o le altre norme di comportamento all’interno della struttura (arresto all’esterno del cancello di accesso, inosservanza della segnaletica verticale ed orizzontale, mancato rispetto della velocità “a passo d’uomo”, ecc.);
21. l’utilizzo dei cestini porta rifiuti per il conferimento di rifiuti di produzione ordinaria e/o non prodotti al momento;
22. il deposito di rifiuti in modo incontrollato o disordinato da parte degli occupanti dei posti di mercato e/o mercatini di cui all’art.52;
23. il deposito incontrollato di oggetti in vendita ritenuti inservibili da parte degli occupanti dei posti di mercato e/o mercatini di cui all’art.52;
24. la mancata osservanza degli accorgimenti riferiti alle singole tipologie di rifiuto da parte degli occupanti dei posti di mercato e/o mercatini di cui all’art.52.

B. Per quanto concerne il servizio con contenitori stradali e di prossimità:

28. il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei contenitori appositamente posizionati;
29. lo spostamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
30. il conferimento di rifiuti diversi e non cimiteriali, da quelli per cui i contenitori sono destinati.

C. Per quanto concerne le associazioni, le sagre, le feste, ecc.:

31. la mancata comunicazione della data di inizio degli eventi;
32. mancata comunicazione della data di fine degli eventi;

Art. 13 – Ordinanze contingibili ed urgenti
--

1. Ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Sindaco può emettere, nell’ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

Art. 14 - Abbandono di rifiuti

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere (stato solido o liquido) nelle acque superficiali e sotterranee.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
3. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
4. Chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco (art. 650 c.p.), di cui all'articolo 192, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 187, comma 3 dello stesso D. Lgs., è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.

Art. 15 - Educazione e informazione alla cittadinanza

1. Il comune sia direttamente che tramite il soggetto delegato o il gestore, in sintonia con la pianificazione e programmazione di settore, sviluppa le azioni Comunicative, informative ed educative ivi contenute.
2. Il comune, il soggetto delegato ed il gestore del servizio, attivano di comune accordo le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata.
3. Il comune, il soggetto delegato ed il gestore del servizio pertanto, organizzano campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, l'eventuale ubicazione dei contenitori stradali urbani, dei centri di raccolta dei rifiuti, gli orari di apertura alle utenze di questi ultimi, le modalità di conferimento, gli obiettivi in accordo anche con le esigenze dei cittadini.
4. Parimenti il comune, il soggetto delegato e il gestore del servizio, ognuno per la propria parte, garantiscono anche all'utenza la diffusione dei dati relativi ai risultati conseguiti dalla raccolta, gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi previsti per i successivi esercizi.
5. Il comune, il soggetto delegato e il gestore del servizio, utilizzano i rispettivi siti internet, pubblicazioni e riviste ed ogni altro strumento comunicativo per diffondere le informazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti.
6. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il comune o il soggetto delegato possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Titolo III - Rifiuti Assimilabili

Art. 16 – Rifiuti assimilabili

1. SONO RIFIUTI ASSIMILABILI:

- A. I rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi delle leggi richiamate e dei successivi articoli del presente regolamento.
- B. Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. 152/06 allo smaltimento dei rifiuti speciali (non assimilati/assimilabili), sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori / detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente, in quanto non conferibili al pubblico servizio.
- C. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
- D. L'obbligo di legge dello smaltimento dei rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, è soggetto alla compilazione del registro di carico e scarico di cui agli artt. 190 e 193 del D. Lgs 152/2006.

Art. 17 - Criteri di assimilazione

1. Ai sensi dell'art.184 comma 2 lettera b del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. sono classificati come urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
2. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. g) D.lgs. 152/2006 e s.m.i., fino all'emanazione da parte dello Stato del DM previsto dall'art. 195, comma 2 del medesimo decreto, i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti con appositi regolamenti che prevedano le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base di criteri di quantità e qualità;
3. L'assimilazione per qualità e quantità ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma 1 D. Lgs 152/06;
5. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:
 - A. non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - B. devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativi con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato tra il Comune (o l'Ente delegato/altra Autorità prevista dalla legge) ed il soggetto appaltatore del servizio;
 - C. non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Art. 18 – Esclusioni dalla assimilazione

1. Con riferimento alla classificazione di cui all'art.184 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, oltre ai rifiuti speciali pericolosi, sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:
 - A. rifiuti da attività agricole;
 - B. rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;

- C. rifiuti da lavorazioni artigianali con l'esclusione dei rifiuti cartacei e di quelli provenienti da utenze che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 50;
 - D. i rifiuti derivanti da attività commerciali aventi superficie di vendita superiore a mq 1.000;
 - E. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - F. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - G. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - H. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - I. il combustibile derivato dai rifiuti;
 - J. i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
2. Fatte salve le competenze statali in materia di assimilazione, sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali pericolosi.
3. Sono altresì esclusi dall'assimilazione:
- A. i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici anche di uso domestico qualora questi siano detenuti da un soggetto esercente attività commerciale o di riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di provenienza non domestica (banchi frigo, fotocopiatori, registratori di cassa, videogiochi e simili);
 - B. i rifiuti provenienti da attività industriali ed agroindustriali con l'esclusione delle superfici adibite ad uffici, sale riunioni, sale d'attesa, mense, spogliatoi, servizi igienici, locali destinati alla vendita al minuto e mostre;
 - C. i rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi alimentari esausti;
 - D. i rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione etc.);
 - E. i rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 157/2003, n 254 e s.m.i.);
 - F. i rifiuti vegetali (verde) provenienti dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale privato e pubblico.

Art. 19 – Assimilazione per qualità e quantità

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati nei limiti di produzione annua indicata:

CER	Descrizione rifiuto	Destino	Limiti quantitativi
15.01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)		
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	recupero	50 t/a
15.01.02	Imballaggi in plastica	recupero	10 t/a
15.01.03	Imballaggi in legno	recupero	10 t/a
15.01.04	Imballaggi metallici	recupero	10 t/a
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	recupero	10 t/a
15.01.07	Imballaggi in vetro	recupero	10 t/a
20	Rifiuti urbani		
20.01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata		
20.01.01	Carta e cartone	recupero	30 t/a
20.01.02	Vetro	recupero	5 t/a
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (umido)	recupero	5 t/a
20.01.25	Oli e grassi alimentari	recupero	0,5 t/a

CER	Descrizione rifiuto	Destino	Limiti quantitativi
20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37	recupero	5 t/a
20.01.39	Plastica	recupero	10 t/a
20.01.40	Metallo	recupero	10 t/a
20.02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi		
20.02.01	Rifiuti biodegradabili (verde)	recupero	5 t/a
20.03	Altri rifiuti urbani		
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati (secco non riciclabile)	smaltimento	10 t/a per attività economiche; 25 t/a per le comunità
20.03.07	Rifiuti ingombranti	smaltimento	2,5 t/a

2. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "rifiuti urbani non differenziati" - CER 20.03.01 devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
- A. accoppiati quale carta plastificata, metallizzata, adesiva, fogli metallizzati e simili;
 - B. sfridi, ritagli, frammenti e scarti di piccole dimensioni di:
 - vimini, sughero, legno;
 - tessuto in fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - plastica e simili;
 - ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - C. scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati.
3. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "Rifiuti ingombranti" (CER 20.03.07) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghe a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:
- A. materassi, poltrone, divani, sedie e mobili in materiali compositi;
 - B. suppellettili;
 - C. cassette.
7. Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi siano di provenienza extra comunale e/o derivino dal ritiro da parte di un soggetto esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.
8. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come "oli e grassi alimentari" (CER 20.01.25) sono compresi solo quelli provenienti da mense comunali e scolastiche, nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.

Art. 20 – Norme comuni sull'assimilazione
--

1. Il Comune, tramite l'appaltatore del servizio, si riserva di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.

2. In ogni caso il Comune si riserva di verificare, anche tramite l'appaltatore del servizio, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

PARTE II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 21 – Indirizzi generali e finalità

1. Il Comune, per il tramite del soggetto delegato, organizza la raccolta dei rifiuti attraverso un sistema integrato, istituendo la raccolta differenziata e perseguendo gli obiettivi previsti dall'art. 205 del D. Lgs. 152 e ulteriori eventuali obiettivi previsti dalla pianificazione regionale secondo i principi di economicità ed efficienza.
2. Il Comune, per il tramite del soggetto delegato e d'intesa con il gestore del servizio, promuove le forme di organizzazione e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a garantire il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti anche attraverso l'attivazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - A. rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente;
 - B. tutela dell'ambiente in funzione delle tecnologie di gestione utilizzate;
 - C. affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ordinari;
 - D. opportunità di carattere economico -produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.
3. Il Comune, per il tramite del soggetto delegato e d'intesa con il Gestore del servizio, può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti e per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, forme di raccolta differenziata in base alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi della gestione e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica.
4. L'utente è tenuto a collaborare per il corretto funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti.

Art. 22 – Gestione dei rifiuti in ambito comunale

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in ambito comunale è costituita dalle seguenti attività:
 - A. il conferimento in forma differenziata dei rifiuti secondo le modalità definite dal presente Regolamento e opportunamente comunicate all'utenza;
 - B. raccolta e trasporto effettuata con idonei mezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
 - C. eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti;
 - D. conferimento dei rifiuti, previa pesatura, presso impianti di trattamento, recupero e/o smaltimento autorizzati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 23 – Organizzazione del sistema di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche dei rifiuti, alla conformazione del territorio e alle caratteristiche sociodemografiche della popolazione, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati sul territorio del Comune di Frisanco, viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - A. raccolta porta a porta che prevede il ritiro dei rifiuti direttamente presso le utenze domestiche e non domestiche attraverso appositi contenitori domiciliari;
 - B. raccolta con contenitori stradali e di prossimità mediante appositi contenitori carrellati posizionati singolarmente o raggruppati sul territorio;
 - C. raccolta presso particolari utenze che prevede il ritiro dei rifiuti presso il luogo di produzione e consentono di intercettare specifiche tipologie di rifiuti che sono caratteristiche di alcune realtà produttive;
 - D. raccolte a chiamata, effettuate in occasioni particolari e per specifiche esigenze, di rifiuti

indifferenziati e differenziati;

- E. ecomobile che prevede il ritiro dei rifiuti con determinata cadenza e presso punti predeterminati del comune e consentono di intercettare specifiche tipologie di rifiuti, generalmente raccolte selettive;
- F. raccolta presso centro di raccolta: ubicati in zone recintate, presidiate, dotate di contenitori per il conferimento differenziato delle diverse tipologie di rifiuti le cui modalità di gestione e relativa regolamentazione sono oggetto di apposito regolamento comunale;
- G. cestini stradali ubicati in diversi punti dell'abitato con una distribuzione tale da garantire una agevole fruibilità da parte del cittadino.

Art. 24 – Aree di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il Comune garantisce la massima copertura del territorio da parte del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, che deve essere svolto sull'intero territorio comunale.
2. Si intendono coperti dal servizio i nuclei abitati, le case sparse e gli edifici ai quali si accede mediante strada privata il cui sbocco sia su area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

Art. 25 – Raccolte “porta a porta”

1. Su tutto il territorio del Comune di Frisanco è istituito il servizio di raccolta domiciliare con l'utilizzo di contenitori individuali delle seguenti tipologie differenziate di rifiuti urbani ed assimilati:
 - A. Rifiuti differenziati destinati al recupero:
 - carta e cartone;
 - multimateriale leggero (imballaggi in plastica, lattine e barattolame, polistirolo);
 - vetro;
 - umido;
 - B. rifiuti differenziati destinati a smaltimento
 - rifiuto secco non riciclabile;
2. Il servizio consiste nella raccolta “porta a porta” dei rifiuti confezionati con le modalità specificate nei successivi articoli, inseriti negli appositi contenitori in dotazione agli utenti.
3. I contenitori dovranno essere esposti, a cura dell'utente, al piano terra di ogni stabile, in adiacenza alla pubblica via, lungo i marciapiedi o sul margine della strada, ben visibili ed in condizioni di sicurezza, in prossimità della propria abitazione, condominio o unità produttiva/commerciale. Con il termine “adiacenza” si intende la posizione più prossima possibile al confine di proprietà, generalmente non oltre 5 metri dal limite della proprietà medesima.
4. Fermo restando che il gestore non è autorizzato ad accedere alle proprietà private per le operazioni di raccolta, in casi del tutto particolari, ove condizioni tecniche o soggettive non consentano l'esposizione dei contenitori come indicato al punto precedente, il gestore potrà accedere all'interno della proprietà privata, fatta salva la stipula di apposita convenzione tra il gestore e l'utente dove quest'ultimo autorizza il medesimo gestore in tal senso, assumendo a proprio carico ogni responsabilità;
5. Il gestore del servizio passerà “porta a porta” provvedendo allo svuotamento dei contenitori che dovranno essere esposti dopo le ore 20.00 e prima delle ore 5.00 del giorno indicato nel Calendario di raccolta. A raccolta avvenuta i contenitori devono essere ritirati a cura dell'utente all'interno della proprietà.
6. In presenza di particolari e residuali situazioni di difficile accesso ai mezzi di raccolta (stradine strette, gradinate, ecc.), il comune, d'intesa con il soggetto delegato ed il gestore del servizio, valuterà la possibilità di effettuare comunque il servizio di raccolta “porta a porta”, anche

tramite accessi garantiti solamente da viabilità pedonale, ovvero concorderà, a servizio delle sole utenze non residenti, l'istituzione di idonei "punti di prossimità" dotati di appositi contenitori stradali entro cui gli utenti di quel determinato ambito potranno conferire in maniera differenziata i propri rifiuti.

7. Non verranno raccolti rifiuti non conformi, per natura o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento; in tali casi saranno posizionate sul contenitore del rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni scritte di non conformità.
8. Le giornate e gli eventuali orari di raccolta sono riportate su un apposito Calendario (Ecoalendaro) che sarà fatto pervenire a tutti gli utenti entro la fine di ogni anno.
9. Il servizio sarà eseguito con idonea manodopera e adeguate attrezzature e gli automezzi avranno dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, saranno dotati di appositi segnalatori luminosi, di scritte identificative ben visibili e la movimentazione dei rifiuti avverrà con mezzi provvisti di cassone stagno.
9. Per l'esposizione dei rifiuti è vietato l'utilizzo di contenitori diversi da quelli assegnati.
10. Il peso del singolo contenitore individuale non carrellato non dovrà superare i 30 Kg. nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
11. Deve essere evitata la dispersione del materiale da parte degli agenti atmosferici o animali.
12. Il gestore predispone e consegna annualmente ad ogni utente il Calendario delle raccolte "porta a porta" e pertanto ogni utente è perfettamente informato sulle giornate in cui viene effettuata la raccolta, siano esse giornate festive o meno.
13. Nel caso di impraticabilità delle strade per calamità naturali e/o neve che impediscano il transito in sicurezza dei mezzi di raccolta, il servizio di raccolta sarà sospeso e ripreso il primo giorno successivo possibile, dopo che sarà ripristinata la viabilità. Resta compito del Comune provvedere a mantenere pulita ed accessibile senza pericolo di ghiaccio la viabilità interna dove si svolgerà la raccolta "porta a porta" o quella dei punti di prossimità.
14. In caso di forti nevicate gli utenti non dovranno esporre a bordo strada i contenitori che sarebbero d'intralcio ai mezzi spazzaneve/spargisale o addirittura essere spazzati via insieme alla neve. In questo caso gli utenti esporranno i contenitori il primo giorno utile successivo, appena la viabilità sarà ripristinata e quindi il gestore provvederà alla raccolta.
15. Nel caso di impossibilità di accesso per la presenza di lavori in corso, il Comune dovrà provvedere ad avvisare gli utenti in modo che gli stessi possano posizionare i contenitori nel primo punto accessibile ai mezzi di raccolta del gestore che dovrà essere tempestivamente informato dal Comune stesso.

Art. 26 – Contenitori individuali

1. Il Comune provvede a mettere a disposizione di ciascuna utenza domestica e non domestica idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti sopra indicati. I contenitori assegnati in comodato gratuito sono personali e debbono essere custoditi e gestiti a cura dell'utente.
2. Ad ogni **utenza domestica** è assegnato un kit di contenitori individuali così costituito:

Carta e cartone	Bidoncino giallo da 50 lt. dotato di microchip;
Imballaggi in plastica + lattine	Bidoncino azzurro da 70 lt. dotato di microchip;
Vetro	Bidoncino verde da 40 lt. dotato di microchip;
Umido	Cestino aerato da sottolavello marrone da 10 lt; Bidoncino da esposizione stradale marrone da 25 lt. dotato di microchip;
Secco non riciclabile	Bidoncino grigio da 70 lt. dotato di microchip;

3. Ad ogni **utenza non domestica** è assegnato un kit di contenitori individuali di dimensioni commisurate alla effettiva produzione di rifiuti assimilati.
4. Tutti gli utenti che occupano degli immobili sul territorio comunale, che non vi abbiano già

provveduto, previa regolarizzazione della propria posizione tributaria, devono recarsi presso il competente ufficio comunale per il ritiro dei sopraccitati kit.

5. In caso di adesione alla pratica del compostaggio domestico non sarà consegnato il kit di colore marrone per la gestione dell'umido.
6. In caso di cambi di residenza e/o spostamenti all'interno del Comune, il kit ritirato deve essere portato con l'utente nella nuova abitazione. In caso di cambi di residenza e/o spostamenti al di fuori del Comune, il kit ritirato deve essere riconsegnato al Comune.
7. I contenitori in dotazione non possono essere scambiati con altri utenti stante il fatto che sono tutti dotati di microchip associati al singolo utente.
8. Per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sul territorio comunale devono essere utilizzati esclusivamente i contenitori in dotazione.
9. Gli utenti non residenti fruitori degli immobili adibiti a seconde case, sono tenuti ad osservare le regole generali del "porta a porta" e pertanto devono dotarsi dei contenitori domiciliari da utilizzare nel periodo di permanenza nel Comune di Frisanco. Per consentire il conferimento dei rifiuti nel giorno della partenza dal Comune di Frisanco, sono messi a disposizione, ad uso esclusivo di tali utenti, dei contenitori stradali presso i "punti di prossimità" come meglio specificato nel successivo articolo 28.

Art. 27 – Manutenzione, pulizia, lavaggio dei contenitori individuali

1. I contenitori individuali assegnati ad ogni singola utenza domestica e non domestica sono di proprietà del Comune che li cede in comodato gratuito all'utente.
2. L'utente ha l'obbligo di custodire e gestire i contenitori in dotazione avendo cura di evitare il loro abbandono e l'eventuale danneggiamento. In caso di rottura degli stessi, qualora la responsabilità non sia da imputare all'utente, il Comune, per il tramite del soggetto delegato ed il gestore del servizio, provvederà alla sostituzione del contenitore danneggiato a titolo gratuito. Nel caso invece in cui la responsabilità dovesse ricadere sull'utente il Comune, per il tramite del soggetto delegato ed il gestore del servizio, assegnerà il nuovo contenitore addebitando il relativo costo.
3. I contenitori individuali devono essere mantenuti in condizioni igieniche adeguate al fine di evitare l'insorgenza di cattivi odori e lo sviluppo di agenti patogeni. Il lavaggio e la pulizia dei contenitori è a carico degli utenti.

Art. 28 – Raccolta con contenitori stradali o di prossimità – Conferimento dei rifiuti

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 23 - "Raccolte porta a porta", in particolari contesti urbani ed extraurbani, quali ad esempio cimiteri, raccolta di pannolini e/o pannoloni, aree pic-nic, il gestore, in accordo con il Comune ed il soggetto delegato, provvederà ad individuare, a servizio dei soli utenti non residenti, dei "Punti di Prossimità" stradali attrezzati con adeguati contenitori entro i quali gli utenti di queste zone particolarmente disagiate potranno conferire i propri rifiuti in maniera differenziata.
2. In ognuno di questi "Punti di Prossimità" sarà posizionata una batteria di contenitori stradali di adeguata volumetria litri muniti di serratura costituita, a seconda dei casi, da: 1 contenitore per l'Umido di colore marrone, 1 contenitore per la Carta e Cartone di colore giallo, 1 contenitore per il Vetro di colore verde, 1 Contenitore per il Secco di colore grigio ed 1 Contenitore per Plastica e Lattine di colore azzurro, tutti muniti di serratura ed individuati da appositi microchip.
3. Il servizio consiste nello svuotamento periodico dei contenitori stradali, (di norma con le medesime frequenze di raccolta dei contenitori domiciliari) nonché nel lavaggio, disinfezione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. La frequenza di svuotamento può essere derogata dal normale calendario, su specifica richiesta del Comune, in periodi di notevoli presenze turistiche o in occasione di manifestazioni, sagre, feste, ricorrenze varie o altro.
4. Gli utenti non residenti proprietari di seconde case autorizzati al conferimento dei rifiuti in

questi “Punti di Prossimità” esclusivamente nel giorno di partenza dal Comune di Frisanco, saranno individuati dal Comune il quale comunicherà i dati al gestore affinché lo stesso valuti il numero, la tipologia e la volumetria dei vari tipi di contenitore. Questi utenti dovranno chiedere al Comune o al gestore del servizio la chiave per l’utilizzo dei contenitori di prossimità loro riservati.

5. In nessun caso la “Raccolta Stradale con Punti di Prossimità” potrà essere sostitutiva della “Raccolta porta a porta” per mera convenienza sia del gestore che dell’utente.
6. Per il conferimento dei rifiuti nei contenitori stradali o di prossimità dovranno essere rispettate le seguenti norme:
 - A. È fatto obbligo agli utenti di provvedere al conferimento dei rifiuti in maniera differenziata evitando di conferire rifiuti non conformi nei vari contenitori;
 - B. è vietato introdurre nei contenitori oggetti di grande volumetria senza preventiva riduzione volumetrica;
 - C. è vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra, a terra o nei pressi dei contenitori stradali;
 - D. non devono essere introdotti materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.);
 - E. non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani domestici ed assimilati, i rifiuti urbani ingombranti, i rifiuti pericolosi, i rifiuti speciali non assimilati, sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione, rifiuti inerti e materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ed agli impianti di destinazione;
 - F. è vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, forzare l’apertura dei coperchi dei contenitori stradali;
 - G. non è consentito il danneggiamento dei contenitori e, tranne quando espressamente autorizzato dall’Amministrazione comunale, eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni;
 - H. nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta. Tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

Art. 29 – Raccolta con contenitori stradali di prossimità – Posizionamento dei contenitori

1. I contenitori stradali o di prossimità utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore.
2. La localizzazione dei contenitori è eseguita di comune accordo dal gestore del servizio previo concordamento con il Comune ed il soggetto delegato, in base a criteri di ottimizzazione dell’organizzazione ed espletamento del servizio tenuto conto di eventuali norme igienico-sanitarie, stradali (Codice della strada) e di sicurezza.
3. Il numero dei contenitori e la loro capacità volumetrica sono determinati in funzione della specifica frazione volumetrica da raccogliere sulla base delle specifiche necessità.
4. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Nell’allestimento dei suddetti siti si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili.
5. Al fine di consentire le operazioni di manovra e svuotamento da parte dei mezzi di raccolta, gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi dall’utenza automobilistica.
6. In prossimità dei contenitori, è vietato depositare oggetti, parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l’opera di svuotamento dei contenitori.
7. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell’ambito delle opere di

- urbanizzazione primaria, devono essere previsti degli spazi per il contenimento di contenitori.
8. È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, anche posizionati in punti di prossimità, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.
 9. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
 10. Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale, quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici, ingressi di farmacie, scuole, asili ecc.

Art. 30 – Manutenzione, pulizia, lavaggio dei contenitori stradali e di prossimità

1. Spetta al gestore del servizio il mantenimento in efficienza di attrezzature, contenitori e mezzi.
2. Spetta al gestore del servizio la sostituzione dei contenitori obsoleti e di quelli eventualmente danneggiati o incendiati e l'assicurazione RCT degli stessi.
3. I contenitori devono essere lavati e disinfettati con le cadenze specifiche per ogni tipologia di rifiuto contenuta; la pulizia va effettuata con cura utilizzando i detergenti ed i disinfettanti, autorizzati dall'autorità competente in materia, idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori addetti ai servizi.

Art. 31 – Raccolta presso particolari utenze

1. Nel caso di raccolte porta a porta o presso particolari utenze in cui sia prevista l'esposizione del rifiuto senza sacco o senza contenitore, sarà cura del gestore del servizio, concordemente con il Comune e il soggetto delegato, definire modalità e frequenze di raccolta con l'utenza interessata.
2. L'utente, per agevolare le operazioni di asporto ed evitare dispersione di materiali, dovrà collocare ordinatamente i rifiuti e confezionarli adeguatamente.

Art. 32 – Conferimento di rifiuti speciali assimilati da grandi utenze

1. Le utenze ad elevata produzione di rifiuto, a richiesta e secondo convenzione possono venir dotate di contenitori dedicati (navette metalliche, cassoni scarrabili o altro) per il conferimento dei rifiuti prodotti e devono pertanto garantire al loro interno l'esistenza di adeguati spazi sia per la collocazione dei contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento, previa definizione delle responsabilità civili.

Art. 33 – Raccolta imballaggi presso utenze commerciali

1. Le utenze commerciali, artigianali, industriali e comunque qualsiasi attività produttiva che debba smaltire materiale da imballaggio (carta, cartoni, cassette in plastica e legno, ecc.), previa intesa ed autorizzazione del Comune, devono depositarli sul suolo pubblico in prossimità della propria attività, opportunamente compressi ed imballati negli orari e giornate previste dal gestore per la raccolta.
2. Qualora all'orario di chiusura serale dei negozi gli imballaggi e cartoni non siano stati recuperati, debbono essere ritirati ed immagazzinati fino alla successiva raccolta o possono essere conferiti presso il centro di raccolta.
3. In ogni caso gli imballaggi posti all'esterno dell'attività devono essere assicurati nelle giornate di vento onde impedirne la dispersione e non devono causare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 34 – Raccolta in aree private

1. Qualora l'esposizione dei contenitori individuali o il posizionamento dei contenitori stradali avvenga in proprietà privata, i proprietari, o comunque gli aventi titolo, sono tenuti a rilasciare al gestore del servizio autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta costituente manleva dalla responsabilità contro eventuali danni arrecati a persone o cose.
2. È compito del gestore verificare gli spazi di accesso e manovra nelle zone di cui sopra nonché la sussistenza delle condizioni di sicurezza e, se del caso, accettare l'eventuale attivazione del servizio.
3. Ove l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati il gestore è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

Art. 35 – Raccolta Carta e Cartone

1. Raccolta con bidoncino individuale di colore giallo, della capacità di 50 litri, assegnato ad ogni singola utenza domestica o altro contenitore commisurato alle necessità per utenze non domestiche, ovvero contenitori stradali o di prossimità, sempre di colore giallo della capacità di 240 litri e/o superiore.
2. Il contenitore sarà dotato di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico che consenta al gestore del servizio di raccogliere i dati inerenti alla avvenuta raccolta (ad es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, ecc.) e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca del contenitore.
3. L'operatore che effettua la raccolta dovrà essere dotato di un'apparecchiatura in grado di leggere il dispositivo automatico (trasponder) di cui è dotato il contenitore.
4. Frequenza di raccolta: quindicinale.
5. Qualora la quantità del rifiuto ecceda la capienza del contenitore è ammessa l'esposizione dell'esubero confezionato in borse di carta, scatole di cartone o in pacchi purché accanto al contenitore in dotazione.
6. Tipologie ammesse:
 - A. Carta di quaderno, giornali, riviste, libri, quotidiani, dépliant pubblicitari, carta da ufficio per fotocopiatori e stampanti, cartoncino, cartoni per la pizza, imballaggi vuoti in carta e cartone (per detersivi, alimenti etc.) contenitori in cartone per bevande vuoti (per latte succhi di frutta, vino, panna da cucina etc.) carta asciugamani pulita.
5. Prima del conferimento l'utente è tenuto a rimuovere eventuali materiali e/o residui non cartacei presenti all'interno dei cartoni (es. polistirolo, sacchetti, residui organici, ecc.).
6. Eventuali produzioni straordinarie possono essere conferite presso il Centro di Raccolta comunale.
7. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto ai materiali conferibili, l'operatore non procederà allo svuotamento del contenitore sul quale sarà apposta un'apposita etichetta di segnalazione con la dicitura "Materiale non Conforme" o similare.
8. I contenitori vengono lavati a cura dell'utente.

Art. 36 – Raccolta di Imballaggi in Plastica e Lattine (Multimateriale Leggero)

1. Raccolta con bidoncini individuali di colore azzurro della capacità di 70 litri, assegnati ad ogni singola utenza domestica o altro contenitore commisurato alle necessità per utenze non domestiche, ovvero contenitori stradali o di prossimità, sempre di colore azzurro della capacità di 240 litri e/o superiore.
2. Il contenitore sarà dotato di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico che consenta al gestore del servizio di raccogliere i dati inerenti alla avvenuta raccolta (ad es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, ecc.) e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca del contenitore.

3. L'operatore che effettua la raccolta dovrà essere dotato di un'apparecchiatura in grado di leggere il dispositivo automatico (trasponder) di cui è dotato il contenitore/sacchetto.
4. Frequenza di raccolta: quindicinale.
5. Qualora la quantità del rifiuto ecceda la capienza del contenitore è ammessa l'esposizione dell'esubero confezionato in sacchi di plastica trasparenti purché accanto al contenitore in dotazione, ovvero l'esposizione di più sacchi di plastica azzurri con trasponder.
6. Tipologie ammesse:
 - A. Imballaggi in nylon e cellophane, bottiglie in plastica per bevande, contenitori in plastica per alimenti e detersivi vuoti, vaschette per gelato, yogurt, buste e sacchetti per alimenti (patatine, surgelati, cracker, merendine, etc.) lattine in alluminio e banda stagnata, contenitori in metallo vuoti (pelati tonno etc.) carta stagnola, vaschette in alluminio per alimenti, polistirolo da imballaggio di piccole dimensioni.
5. Prima del conferimento l'utente è tenuto a rimuovere eventuali materiali e/o residui estranei (es. carta, cartone, residui organici, posate e stoviglie usa e getta, ecc.).
6. Eventuali produzioni straordinarie possono essere conferite presso il centro di raccolta comunale.
7. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto ai materiali conferibili, l'operatore non procederà allo svuotamento del contenitore sul quale sarà apposta un'apposita etichetta di segnalazione con la dicitura "Materiale non Conforme" o similare.
8. I contenitori vengono lavati a cura dell'utente.

Art. 37 – Raccolta Vetro

1. Raccolta con bidoncino individuale di colore verde della capacità di 40 litri, assegnato ad ogni singola utenza domestica o altro contenitore commisurato alle necessità per utenze non domestiche, ovvero contenitori stradali o di prossimità, sempre di colore verde della capacità di 240 litri.
2. Il contenitore sarà dotato di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico che consenta al gestore del servizio di raccogliere i dati inerenti alla avvenuta raccolta (ad es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, ecc.) e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca del contenitore.
3. L'operatore che effettua la raccolta dovrà essere dotato di un'apparecchiatura in grado di leggere il dispositivo automatico (trasponder) di cui è dotato il contenitore.
4. Frequenza di raccolta: quindicinale.
5. A tutela della pubblica incolumità, non è ammessa l'esposizione di eventuali esuberanti di vetro all'esterno del contenitore in dotazione.
6. Tipologie ammesse:
 - A. Bottiglie in vetro, vasetti e barattoli in vetro, vetri vari possibilmente non rotti.
5. Prima del conferimento l'utente è tenuto a rimuovere eventuali materiali e/o residui estranei (es. lampadine a incandescenza, ceramica, porcellana, specchi).
6. Eventuali produzioni straordinarie possono essere conferite presso il centro di raccolta comunale.
7. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto ai materiali conferibili, l'operatore non procederà allo svuotamento del contenitore sul quale sarà apposta un'apposita etichetta di segnalazione con la dicitura "Materiale non Conforme" o similare.
8. I contenitori vengono lavati a cura dell'utente.

Art. 38 – Raccolta Umido

1. Raccolta con bidoncino individuale di colore marrone della capacità di 25 litri, dotato di trasponder, assegnato ad ogni singola utenza domestica o altro contenitore commisurato alle

necessità per utenze non domestiche, ovvero contenitori stradali o di prossimità, sempre di colore marrone della capacità di 240 litri.

2. Il contenitore sarà dotato di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico che consenta al gestore del servizio di raccogliere i dati inerenti alla avvenuta raccolta (ad es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, ecc.) e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca del contenitore.
3. L'operatore che effettua la raccolta dovrà essere dotato di un'apparecchiatura in grado di leggere il dispositivo automatico (trasponder) di cui è dotato il contenitore.
4. Frequenza di raccolta: settimanale da ottobre a maggio – bisettimanale da giugno a settembre.
5. Per il conferimento del rifiuto devono essere utilizzati esclusivamente sacchetti biodegradabili (qualsiasi tipo di sacchetti purché BIODEGRADABILI). I sacchetti di carta contenenti il rifiuto umido raccolto in eventuali contenitore sotto-lavello, devono essere trasferiti nel contenitore marrone da esposizione stradale.
6. A tutela della salute pubblica e al fine di evitare randagismi, non è ammessa l'esposizione di eventuali esuberi all'esterno del contenitore in dotazione.
7. Tipologie ammesse:
 - A. Resti alimentari (carne formaggio, pesce, uova, dolci, pizza, etc.), alimenti avariati (senza confezione), pane vecchio, scarti di verdura, frutta, gusci d'uovo, crostacei, molluschi, piccoli ossi, fondi di caffè, filtri di the e di infusi, fiori recisi in piccole quantità e piccole piante da vaso senza contenitore, tovaglioli di carta unti, piccole quantità di ceneri spente di legno non trattato, piume ed escrementi di animali domestici, lettiera di animali domestici purché di natura organica (come da indicazioni stampate sulla confezione).
6. Prima del conferimento l'utente è tenuto a rimuovere eventuali materiali e/o residui estranei (es. pannolini, pannoloni, assorbenti igienici, carcasse animali).
7. È consentita ed incentivata l'utilizzazione diretta da parte del produttore, previo compostaggio domestico, dei rifiuti costituenti la frazione umida per la produzione di terriccio da reimpiegare in orti e giardini.
8. Alle utenze che chiederanno la riduzione della tassa rifiuti per compostaggio domestico non verrà fornito il contenitore per la gestione porta a porta dell'umido.
9. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto ai materiali conferibili, l'operatore non procederà allo svuotamento del contenitore sul quale sarà apposta un'apposita etichetta di segnalazione con la dicitura "Materiale non Conforme" o similare.
10. I contenitori vengono lavati a cura dell'utente.

Art. 39 – Raccolta Verde

1. Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubbliche e private vengono raccolti con le seguenti modalità:
 - A. Per modeste quantità e comunque fino a 2 (due) mc. tramite conferimento diretto da parte del produttore al centro di raccolta comunale;
 - B. per quantitativi superiori a 2 metri cubi potrà essere attivato un servizio di raccolta a domicilio sottoposto al pagamento del "diritto di chiamata";
2. Gli utenti che hanno optato per la pratica del compostaggio domestico e hanno richiesto la prevista riduzione della tassa rifiuti non possono conferire al centro di raccolta comunale gli scarti vegetali, eccezion fatta per le ramaglie, provenienti dalla propria area verde.

Art. 40 – Compostaggio domestico

1. Per compostaggio domestico si intende la tecnica attraverso la quale, in ambito domestico, viene attuato un processo di decomposizione aerobica delle sostanze organiche finalizzato

all'ottenimento di humus da riutilizzare direttamente, quale concime, nelle attività di orticoltura, floricoltura e giardinaggio, a livello hobbistico.

2. Il processo è condotto dall'utente che con mezzi manuali e/o meccanici assicura le condizioni ottimali per lo sviluppo degli organismi decompositori senza arrecare danno all'ambiente e alla salute evitando l'insorgenza di problemi di carattere igienico-sanitario e/o nocimento a terzi.
3. L'utente è obbligato ad adottare a sua cura e spese ogni eventuale azione di derattizzazione che si rendesse necessaria, onde evitare la diffusione di roditori.

Art. 41 – Metodologie di compostaggio domestico

1. È consentito realizzare il compostaggio domestico con i seguenti metodi:
 - A. in cumulo all'aperto, distante da abitazioni di terzi e dalla viabilità, in modo da limitare la diffusione di odori;
 - B. in compostiera con struttura in legno, mattoni, metallo o rete, oppure acquistata tra quelle in commercio di materiale plastico;
 - C. buca di compostaggio, distante da abitazioni di terzi e dalla viabilità, in modo da limitare la diffusione di odori.
2. È altresì consentito il trattamento della frazione organica di rifiuti urbani trattati in concimaie autorizzate.
3. È da evitare, adottando gli opportuni provvedimenti e metodologie di compostaggio, la dispersione sul terreno (anche di proprietà) di rifiuti compostabili.

Art. 42 – Rifiuti compostabili

1. Sono compostabili i seguenti prodotti:
 - A. resti alimentari (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri di the, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce);
 - B. ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame;
 - C. residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
 - D. escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno e segatura, provenienti da modesta attività di allevamento "domestica" e di tipo "hobbistico", non professionale;
 - E. cenere di legna.
2. È vietato il compostaggio dei seguenti materiali:
 - A. plastica e gomma in genere; metalli in genere; legno verniciato o impregnato; tessuti;
 - B. calcinacci; vetro; olio di friggitura;
 - C. lettiere non biodegradabili per animali da compagnia;
 - D. sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente, qualsiasi sostanza non biodegradabile.

Art. 43 – Conduzione del compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:
 - A. l'area di compostaggio deve essere localizzata all'interno della proprietà privata a una distanza tale da non creare nocimento a terzi per la formazione di odori e per la presenza di animali;
 - B. deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna etc.);
 - C. deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;

- D. deve essere assicurato un tasso di umidità idoneo allo sviluppo degli organismi decompositori;
- E. deve essere evitata la formazione di cattivi odori mantenendo il processo aerobico;
- F. il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato in frammenti;
- G. in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
- H. è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innesco ed il potenziamento del processo di decomposizione.

Art. 44 – Raccolta Secco NON Riciclabile

1. Raccolta con bidoncino individuale di colore grigio della capacità di 70 litri, assegnato ad ogni singola utenza domestica o altro contenitore commisurato alle necessità per utenze non domestiche, ovvero contenitori stradali o di prossimità, sempre di colore grigio, della capacità di 240 litri e/o superiore.
2. Il contenitore sarà dotato di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico che consenta al gestore del servizio di raccogliere i dati inerenti alla avvenuta raccolta (ad es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, ecc.) e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca del contenitore.
3. L'operatore che effettua la raccolta dovrà essere dotato di un'apparecchiatura in grado di leggere il dispositivo automatico (trasponder) di cui è dotato il contenitore.
4. Frequenza di raccolta: quindicinale.
5. Il secco non riciclabile deve essere conferito dagli utenti chiuso in sacchetti a perdere ed introdotto negli appositi contenitori avendo cura di richiuderne il coperchio.
6. Non è ammessa l'esposizione di eventuali esuberi all'esterno del contenitore in dotazione.
7. Qualora esternamente al contenitore risultino depositati altri rifiuti, l'operatore provvederà comunque alla raccolta di detti materiali, conteggiando tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari a garantire la completa pulizia dell'area adiacente al contenitore.
8. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto l'operatore provvederà comunque allo svuotamento conteggiando tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari a garantire lo svuotamento completo del contenitore.
9. Tipologie ammesse:
 - A. Giocattoli in plastica non riciclabile di piccole dimensioni e privi di componenti elettroniche, lampadine a incandescenza, cassette audio e video, CD e floppy disk, piccoli oggetti in gomma, ceramiche, stoviglie rotte e vasi in terracotta, carta carbone, oleata e plastificata, accendini, mozziconi di sigaretta spenti, cosmetici, cerotti cotone idrofilo, calze di nylon, lamette usa e getta, spazzole e spazzolini da denti, pagliette abrasive, assorbenti igienici, pannolini, pannoloni, stracci sporchi, spugne, lettiere di piccoli animali senza escrementi, polvere e sacchetti aspirapolvere, penne, pennarelli, nastro adesivo, lampadine tradizionali e alogene.
5. Prima del conferimento l'utente è tenuto a rimuovere eventuali materiali e/o residui estranei (es. rifiuti recuperabili, materiale edilizio, contenitori etichettati "T" e/o "F").
6. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto ai materiali conferibili, l'operatore non procederà allo svuotamento del contenitore sul quale sarà apposta un'apposita etichetta di segnalazione con la dicitura "Materiale non Conforme" o similare.
7. I contenitori vengono lavati a cura dell'utente.

Art. 45 – Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi quali Pile, Farmaci e T/F

1. È fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, ne devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, o a fianco dei cassonetti ne conferiti nei cestini stradali.

2. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - A. le pile esauste negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio o presso i rivenditori delle stesse o presso il centro di raccolta comunale o sovracomunale, che abbia effettivamente attivato tale servizio;
 - B. i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati negli appositi contenitori, collocati presso le farmacie ed il distretto della ASS, oppure presso il centro di raccolta comunale o sovracomunale, che abbia effettivamente attivato tale servizio;
 - C. i rifiuti urbani costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli di pericolo T&F, di sola ed esclusiva provenienza domestica, devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura dell'utente, presso il centro di raccolta comunale.

Art. 46 – Raccolta pannolini e pannoloni

1. Il gestore provvederà, d'intesa con il Comune, al posizionamento di idonei contenitori stradali di colore grigio della capacità di 240 litri, muniti di serratura, per la raccolta di pannolini e pannoloni, in luoghi da valutarsi in relazione alle esigenze degli utenti.
2. I contenitori saranno dotati di appositi dispositivi per il riconoscimento automatico che consenta al gestore del servizio di raccogliere i dati inerenti alla avvenuta raccolta (ad es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, ecc.) e di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca del contenitore.
3. L'operatore che effettua la raccolta dovrà essere dotato di un'apparecchiatura in grado di leggere il dispositivo automatico (trasponder) di cui è dotato il contenitore.
4. Le utenze domestiche con produzione elevata di pannolini e pannoloni devono richiedere l'assegnazione della chiave per l'utilizzo dei contenitori stradali. L'utilizzo del contenitore sarà concesso dal competente ufficio comunale previa opportune verifiche. Venuta meno la necessità di utilizzo del contenitore, l'utente è obbligato a riconsegnare la chiave al Comune.
5. Frequenza di raccolta: settimanale.
6. Nel contenitore carrellato dovrà essere conferito unicamente il rifiuto tessile sanitario e i presidi sanitari necessari alla cura a domicilio delle persone e non il rifiuto secco non riciclabile di produzione ordinaria, con l'avvertenza di confezionare il rifiuto in sacchetti ben chiusi.
7. L'attivazione di questo servizio non comporta alcun onere economico aggiuntivo per i richiedenti e gli svuotamenti non sono conteggiati ai fini della tariffazione.
8. Non è ammessa l'esposizione di eventuali esuberi all'esterno del contenitore.
9. Qualora esternamente al contenitore risultino depositati altri rifiuti, l'operatore provvederà comunque alla raccolta di detti materiali, conteggiando tanti svuotamenti aggiuntivi quanti ne saranno necessari a garantire la completa pulizia dell'area adiacente al contenitore.
10. Al lavaggio e disinfezione dei contenitori dovrà provvedere il gestore del servizio.

Art. 47 – Rifiuti sanitari

1. I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili ed in generale da strutture pubbliche e private di cui al D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non a rischio infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento, sono definiti rifiuti speciali sanitari.
2. Tali rifiuti sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni definite con il D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 e s.m.i.
3. Sono rifiuti sanitari assimilati, e dunque considerati dal presente Regolamento e conferibili al servizio pubblico di igiene urbana, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili ed in generale da strutture pubbliche e private definite dal D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., di cui all'art. 2, comma 1., lettera g) del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 e s.m.i.:

- A. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- B. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- C. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilabili agli urbani ai sensi dell'articolo 195, Comma 2, lettera e), del D. Lgs. 152/2006;
- D. la spazzatura;
- E. rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- F. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie.

Art. 48 – Rifiuti urbani cimiteriali e rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Presso i cimiteri, benché ricadenti in aree con servizio porta a porta, sono collocati dei contenitori ad uso esclusivo dei cimiteri per la gestione delle varie tipologie di rifiuti.
2. È vietato l'utilizzo di tali contenitori per il conferimento di rifiuti prodotti altrove, compresi quelli di produzione domestica.
3. I principali rifiuti prodotti all'interno del cimitero, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003, sono di seguito individuati:
 - A. i rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie), avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
 - B. i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
4. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" e dal "Regolamento comunale di Polizia mortuaria".
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui al comma 3, lettera a), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi flessibili a perdere, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente contenuti in appositi imballaggi flessibili a perdere.
7. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a recupero o a smaltimento in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 152/2006.
8. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere

favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

9. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 i rifiuti devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili.
10. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati al comma 2, lettera b) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 152/2006, in alternativa devono essere destinati a recupero o smaltimento in appositi impianti.
11. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003;
12. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali fiori, corone, carte, ecc. si applicano le disposizioni del regolamento.

Art. 49 – Rifiuti inerti

1. I rifiuti inerti sono una particolare categoria di rifiuti perché rientrano sia nella definizione di rifiuti domestici (provengono da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione) sia in quella di rifiuti speciali, in quanto derivano da attività di demolizione e costruzione.
2. Al fine di separare i due flussi, il Comune definisce le tipologie di inerti ed i limiti quantitativi entro i quali detti rifiuti sono classificati come urbani.
3. il Comune ne promuove il recupero o lo smaltimento mediante la raccolta differenziata in centro di raccolta comunale.
4. Sono rifiuti inerti i seguenti materiali:
 - A. i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
 - B. gli sfridi di materiali da costruzione;
 - C. i materiali ceramici (piastrelle, lavandini, sanitari, ecc.);
 - D. i vetri di tutti i tipi, in lastre, ecc.;
 - E. le rocce e i materiali litoidi da costruzione.
5. I rifiuti inerti di sola provenienza domestica derivanti da piccole attività di manutenzione e limitatamente alla quantità di 500 kg/utente, sono disciplinati dal presente regolamento e pertanto sono conferibili presso il centro di raccolta comunale.
6. Tutti gli altri rifiuti indicati, invece, sono speciali e debbono essere portati ad un impianto di recupero autorizzato o allo smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti inerti.

Art. 50 – Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

1. Sono rifiuti speciali e dunque non sono disciplinati dal presente Regolamento, ma debbono essere conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta regolarmente autorizzati, i rifiuti costituiti da:
 - A. parti di veicoli a motore;
 - B. carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
 - C. carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili.
2. Solamente i pneumatici, le batterie per auto, e i piccoli attrezzi o parti di macchine operatrici, **di sola provenienza domestica** e limitatamente a n. 5 pneumatici e 2 batterie per auto all'anno/utente possono essere conferiti nel centro di raccolta comunale.

Art. 51 – Oli e grassi vegetali e animali, esausti

1. Sono rifiuti speciali gli **oli e grassi vegetali e animali esausti prodotti dalle utenze non domestiche** che li detengono in ragione della propria attività.
2. Tali utenze sono obbligate a stoccare gli oli e i grassi vegetali e animali esausti presso il luogo di produzione e in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento in attesa del conferimento al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (di cui all'art. 233 del D. Lgs. 152/06) che ne deve assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo.
3. È fatto divieto alle succitate utenze di conferire tali rifiuti al servizio pubblico.
4. Le utenze domestiche possono raccogliere a domicilio tali rifiuti e quindi conferirli negli appositi contenitori posti presso il centro di raccolta o presso i magazzini comunali, ove tale servizio sia stato attivato.

Art. 52 – Raccolta indumenti usati e accessori di abbigliamento

1. La raccolta degli indumenti usati e di accessori di abbigliamento in buono stato viene effettuata attraverso appositi contenitori stradali distribuiti sul territorio. (Contenitori gialli Caritas)
2. Gli indumenti usati o gli accessori di abbigliamento in cattivo stato devono essere conferiti negli appositi contenitori domiciliari utilizzati per la raccolta del “Secco non Riciclabile”.

Art. 53 – Raccolta con Ecocentro Mobile

1. Il comune, per il tramite del soggetto delegato, può chiedere al gestore del servizio di istituire una raccolta itinerante nelle varie frazioni, secondo una predefinita calendarizzazione, utilizzando un mezzo mobile autorizzato opportunamente attrezzato al fine.
2. La raccolta è particolarmente dedicata ai rifiuti urbani pericolosi quali ad esempio vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fitochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.
3. L'itinerario, le date e gli orari di sosta del mezzo mobile dovranno essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.
4. Di seguito, a titolo esemplificativo si riportano alcune indicazioni attinenti il servizio che sarà possibile tramite l'Ecocentro Mobile:

Cosa si può portare all'Ecocentro Mobile	Esempi	Quantità Massima per volta
Piccoli elettrodomestici elettrici ed elettronici;	Giocattoli elettrici e videogiochi, calcolatrici, ferri da stiro, tostapane, frullatori, apparecchi radio, utensili elettrici, asciugacapelli, telefoni, piccole stampanti, sveglie, rasoi elettrici, fornetti microonde, videoregistratori, ecc.	5 pezzi
Pentolame e casalinghi in metallo;	Pentole, tegami, pentolini, coperchi, bistecchiere, ecc.	8 pezzi
Casalinghi in ceramica;	Piatti, tazze, tazzine, ciotole, ecc.	8 pezzi
Rifiuti di stampa;	Cartucce e nastri per stampanti a laser, ad aghi, a getto d'inchiostro, ecc.	8 pezzi
Neon e lampade a basso consumo;	Tubi fluorescenti, lampade a risparmio energetico, ecc.	8 pezzi
Cosa si può portare all'Ecocentro Mobile	Esempi	Quantità Massima per volta
Abiti usati;	Capi di vestiario in buono stato, ecc.	8 pezzi
Olio vegetale;	Oli da frittura, da alimenti, ecc.	5 litri

Olio minerale;	Olio esausto da sostituzione auto e moto – fai da te, ecc.	5 litri
Filtri olio minerale e filtri gasolio;	Filtri da cambio olio auto e moto – fai da te, ecc.	3 pezzi
Vernici, solventi, inchiostri, T/F;	Vernici, antiruggine, smalti, acquaragia, diluenti, trielina, insetticidi, bombolette spray, ecc.	8 barattoli
Batterie e accumulatori;	Batterie di auto, moto, ecc.	2 pezzi
Pile esauste;	Pile da transistor, alcaline, rettangolari, a bottone, ecc.	

PARTE III

PULIZIA DEL TERRITORIO E ALTRI SERVIZI

Art. 54 – Rifiuti Urbani di cui all’art. 184, comma 2, lett. d), D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte quarta, art.184, comma 2, lett d), i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua sono rifiuti urbani e, come tali, devono essere avviati a recupero e/o smaltimento dal Comune per il tramite dell’appaltatore del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 55 – Pulizia del Territorio

1. Il servizio di pulizia del territorio comprende le seguenti operazioni principali:
 - A. spazzamento meccanico eseguito con spazzatrice stradale affiancata da operatori muniti di soffiatori
 - B. spazzamento manuale eseguito dall’operatore ecologico sia in preparazione allo spazzamento meccanico sia come attività a se stante, comprende la pulizia delle aiuole, di altre aree non raggiungibili dalla spazzatrice e delle bocche di lupo, la raccolta di piccole quantità di rifiuti depositate su strade, marciapiedi e percorsi pedonali, in particolar modo in corrispondenza dei cestini portarifiuti, in modo da garantire al territorio un aspetto costantemente pulito e curato;
 - C. raccolta delle foglie: attività organizzata stagionalmente e con idonee attrezzature, da intendersi svincolata dallo spazzamento stradale.

Art. 56 – Spazzamento stradale

1. Il Comune, anche per il tramite del soggetto delegato, individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente tra le tecniche di intervento di spazzamento manuali e/o meccanizzate su strade e piazze, comprendendo marciapiedi, tazze delle alberature stradali e aiuole spartitraffico; sono altresì comprese le strade private soggette ad uso pubblico purchè aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nei regolamenti di igiene e di pulizia urbana vigenti.
3. I rifiuti di risulta delle suddette operazioni, denominati “residui della pulizia stradale”, CER 20.03.03, possono essere conferiti presso un centro di stoccaggio autorizzato, o avviati direttamente a smaltimento in idonei impianti di scarica autorizzati.

Art. 57 – Pulizia pozzetti e caditoie

1. Griglie, caditoie, tombini, pozzetti stradali dell’intero territorio comunale dovranno essere mantenuti puliti e sgombri da rifiuti, detriti od ostacoli in genere, in modo da favorire il normale deflusso delle acque meteoriche. Periodicamente dovrà essere eseguita una pulizia straordinaria che preveda lavaggio, svuotamento completo ed asportazione dei detriti tramite l’utilizzo di apposito mezzo dotato di autodepressore. Anche i rifiuti di risulta delle suddette operazioni, assimilabili ai “residui della pulizia stradale”, CER 20.03.03, devono essere gestiti come questi ultimi.

Art. 58 – Raccolta foglie

1. Da vie, strade, piazze e suolo pubblico in genere dovranno essere raccolte foglie e ramaglie per evitare ostruzioni di feritoie e griglie delle caditoie stradali e garantire il deflusso delle acque meteoriche.
2. I rifiuti vegetali di risulta delle suddette operazioni, denominati “rifiuti biodegradabili”, CER 20.02.01, (Rifiuti ligno-cellulosici dalla manutenzione del verde pubblico e privato) laddove privi di sostanze inquinanti, possono essere conferiti presso l’apposito contenitore all’interno del centro di raccolta comunale, in attesa del successivo avvio a recupero in idonei impianti di compostaggio autorizzati.

Art. 59 – Pulizia giardini, vasche, fontane, monumenti

1. Deve essere curata la pulizia di tutti i giardini pubblici e le aree verdi del Comune, compresi parchi gioco, mediante rimozione di eventuali rifiuti (cartacce, piccoli imballaggi, ecc.) e conferimento degli stessi negli appositi contenitori/cestini porta rifiuti.
2. Si provvederà inoltre alla pulizia di vasche e fontane pubbliche presenti sul territorio comunale al fine di garantirne il decoro ed evitare la formazione e l’accumulo di residui che ostacolano lo scarico delle acque.
3. La gestione dei rifiuti urbani di risulta dovrà essere eseguita in funzione della natura e della tipologia degli stessi.

Art. 60 – Animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese quelle verdi, sono tenute a provvedere alla immediata rimozione di eventuali escrementi solidi ed alla pulizia della zona.

Art. 61 – Pulizia aree di carico-scarico e trasporto merci

1. Le aree pubbliche o ad uso pubblico utilizzate per carico-scarico merci e/o materiali, al termine delle suddette operazioni, devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate; lo stesso è tenuto a rimuovere eventuali rifiuti risultanti dalle operazioni di cui trattasi e ad avviarli a recupero e/o smaltimento in base alla loro natura.
2. In caso di inosservanza la pulizia e la rimozione dei rifiuti dovranno essere eseguite dal Comune con conseguente addebito delle spese sostenute a carico del responsabile inadempiente.
3. E’ fatta salvo l’avvio del procedimento di applicazione della relativa sanzione ai sensi delle normative e/o dei regolamenti vigenti.

Art. 62 – Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l’esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, anche mediante la previsione di idonei contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio.
2. E’ vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Art. 63 – Cestini porta rifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, sono installati e gestiti a cura del Comune, o anche del soggetto delegato, appositi cestini per la gestione di minimi quantitativi di rifiuti da passeggio prodotti sul momento e conferiti dai passanti. Tali contenitori non devono essere utilizzati per il conferimento di altri rifiuti di produzione ordinaria.

Art. 64 – Carcasse animali

1. Le carcasse animali rinvenute lungo strade e aree pubbliche devono essere prontamente rimosse dal gestore del servizio, previa segnalazione del comune o del soggetto delegato.
2. Nei casi di pericolo di malattia infettiva o di carcasse di bovini od ovini, deve essere avvisato il servizio veterinario competente per le valutazioni del caso.

Art. 65 – Mercati, mercatini e spettacoli viaggianti

1. Concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico e tutti coloro che sono autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico devono rispettare le modalità di gestione dei rifiuti di cui al presente regolamento, mantenere e lasciare pulita l'area assegnata e suddividere i rifiuti prodotti depositandoli in modo ordinato e in sicurezza in un angolo del posto assegnato.
2. In particolare devono osservare i seguenti accorgimenti riferiti alle singole tipologie di rifiuto:
 - A. imballaggi in carta e cartone: le scatole devono essere aperte, ripiegate e inserite in un ulteriore scatolone in cartone (non si deve assolutamente utilizzare sacchi in plastica).
 - B. imballaggi in plastica e polistirolo (bottiglie, cassette, imballaggi in nylon e cellophane, vaschette polistirolo e polistirolo da imballaggio, lattine): tutti questi rifiuti devono essere puliti (senza residui evidenti), ridotti di volume (le bottiglie schiacciate e le cassette impilate) e introdotti in sacchi di plastica (a parte le cassette).
 - C. cassette in legno: devono essere prive di residui e impilate.
 - D. rifiuti di natura organica e/o vegetale: devono essere privi di frazioni estranee non compostabili ed essere raccolti in contenitori biodegradabili.
 - E. rifiuto secco non riciclabile: eventuali quantitativi minimi di rifiuto non riciclabile devono essere confezionati in sacchetti a perdere.
3. E' vietato abbandonare qualsiasi rifiuto in modo incontrollato o disordinato su tutta l'area.
4. Si precisa che eventuali oggetti in vendita ritenuti inservibili dovranno essere smaltiti a cura dell'espositore.

Art. 66 – Manifestazioni locali ed eventi vari

1. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento, devono far pervenire ai competenti uffici comunali un'apposita istanza al fine di permettere la definizione delle modalità per una corretta gestione dei rifiuti prodotti.
2. Se le manifestazioni si svolgono presso aree private o presso le sedi delle associazioni e/o di altri gruppi, i rifiuti prodotti devono essere gestiti con i contenitori in dotazione alla struttura e con le modalità descritte nell'ecocalendario; eventuali quantitativi di secco non riciclabile in esubero non potranno essere gestiti in sacco di plastica.

3. In carenza del contenitore i rifiuti non saranno raccolti.
4. Se le manifestazioni si svolgono in aree pubbliche possono essere eventualmente richiesti dei contenitori supplementari; le richieste saranno vagliate dal competente ufficio comunale considerando l'effettiva necessità e la durata della manifestazione.
5. Gli organizzatori devono attenersi alle seguenti linee guida:
 - A. Individuare una o più persone interna all'organizzazione che si occupino sistematicamente del conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori o sacchetti.
 - B. Se il disimpegno dei tavoli è a carico del "cliente" apporre con chiarezza le istruzioni del caso presso il sito di conferimento dei rifiuti e, soprattutto, su ciascuno dei contenitori (se non recano già le tipologie ammesse) e sui porta sacchi.
 - C. Evitare il posizionamento di contenitori e/o sacchi singoli o isolati perché sarebbero inevitabilmente oggetto di conferimenti indifferenziati.
 - D. Non recarsi al centro di raccolta comunale con rifiuto secco non riciclabile (indifferenziato) o con rifiuto umido perché la struttura non è autorizzata a ritirare tali rifiuti.
 - E. All'atto dell'acquisto di prodotti/articoli prediligere quelli da cui deriverà la minore quantità di rifiuto non riciclabile e minori rifiuti da imballaggio
6. In ordine alla gestione delle singole tipologie di rifiuto, gli organizzatori devono seguire alcune avvertenze. In particolare:

Rifiuto	Composizione Tipica	Modalità di Gestione	Avvertenze
Secco NON riciclabile;	Posate usa e getta, stracci sporchi, spugne, ecc.	<ul style="list-style-type: none"> - Contenitori in dotazione; - Contenitori a richiesta; 	<ul style="list-style-type: none"> - Considerare l'utilizzo di posate lavabili o, in alternativa, di prodotti biodegradabili da gestire come umido; - Eliminare residui di alimenti;
Umido;	Avanzi di alimenti;	<ul style="list-style-type: none"> - Contenitori in dotazione; - Contenitori a richiesta; - Compostaggio; 	
Carta e Cartone;	Tovagliette, scatoloni da imballaggio, ecc.	<ul style="list-style-type: none"> - Contenitori in dotazione; - Contenitori a richiesta; - Conferimento in centro di raccolta; 	<ul style="list-style-type: none"> - Evitare di appallottolare le tovagliette che potranno essere inserite piegate in contenitori o cartoni; - Riutilizzare gli scatoloni da imballaggio per contenere altra carta (tovagliette);
Imballaggi in Plastica;	Bottiglie acqua minerale, bibite, ecc.;	<ul style="list-style-type: none"> - Contenitori in dotazione; - Contenitori a richiesta; - Conferimento in centro di raccolta; 	<ul style="list-style-type: none"> - Schiacciare le bottiglie e togliere i tappi di plastica per conferirli alle raccolte di beneficenza;
Imballaggi in Vetro;	Vuoti di birra, vino, bibite varie, olio, aceto, ecc.;	<ul style="list-style-type: none"> - Contenitori in dotazione; - Contenitori a richiesta; - Conferimento in centro di raccolta; 	<ul style="list-style-type: none"> - Considerare l'utilizzo di prodotti sfusi o alla spina;

Fatta eccezione per le tipologie secco non riciclabile e umido, le frazioni recuperabili dei rifiuti assimilati prodotti (carta, imballaggi in plastica, vetro e legno) devono essere conferite nel centro di raccolta comunale o, se in quantità limitata, gestite con i contenitori in dotazione.

PARTE IV

NORME PER LA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

Art. 67 – Oggetto e finalità

1. Le presenti norme hanno per oggetto la gestione e l'utilizzo di un'area pubblica presidiata e allestita dove si svolge attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. La raccolta per conferimento da parte degli utenti presso il centro di raccolta, integra le raccolte differenziate svolte con servizio stradale e porta a porta.
2. Le tipologie dei rifiuti che possono essere conferiti nel centro di raccolta sono le seguenti:
 - A. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
 - B. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
 - C. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
 - D. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
 - E. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
 - F. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
 - G. contenitori T/FC, provenienti da utenze domestiche (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
 - H. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
 - I. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
 - J. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
 - K. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)
 - L. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
 - M. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
 - N. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti, provenienti da utenze domestiche (codice CER 20 01 26*)
 - O. vernici, inchiostri, adesivi e resine, provenienti da utenze domestiche (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
 - P. farmaci, provenienti da utenze domestiche (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
 - Q. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603*, provenienti da utenze domestiche (codice CER 20 01 33*)
 - R. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 38)
 - S. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
 - T. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
 - U. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
 - V. ingombranti (codice CER 20 03 07)
 - W. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*, provenienti da utenze domestiche (codice CER 08 03 18)
 - X. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*, limitatamente ai toner e cartucce da stampa provenienti da utenze domestiche (16 02 16)
 - Y. gas in contenitori a pressione, limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico (codice CER 16 05 04* -16 05 05)
 - Z. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (codice CER 17 01 07)

- AA. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (codice CER 17 09 04)
- BB. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*, provenienti da utenze domestiche (codice CER 20 01 34)
- CC. i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani di cui agli artt. 7 – 8 – 9 – 10 del presente Regolamento (ad esclusione unicamente del "residuo solido raccolto nelle griglie dei depuratori comunali"). Tali rifiuti sono ammessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 9 del presente Regolamento.
3. La finalità primaria è quella di:
- A. ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata o in impianto di termodistruzione;
 - B. promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali assimilati, costituiti da materiali riciclabili e recuperabili provenienti da insediamenti ed utenze civili e produttive.
4. Per quanto riguarda l'eventuale introduzione/soppressione/modifica delle tipologie di rifiuti ammessi nel centro di raccolta, il Comune interviene con apposito atto di Giunta.
5. Per talune tipologie di rifiuti, il cui conferimento è riservato alle sole utenze domestiche, potrà essere richiesta ai cittadini la presentazione di una specifica dichiarazione sostitutiva attraverso la quale si attesta la provenienza dei rifiuti da attività realizzate in economia diretta.

Art. 68 – Caratteristiche del Centro di raccolta

1. Il centro di raccolta, allestito nel rispetto di tutte le norme regionali e statali che stabiliscono requisiti costruttivi dei centri di raccolta stessi e delle norme in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro, localizzato in area servita dalla rete viaria di scorrimento urbano, deve essere dotato di apposita ed esplicita cartellonistica esterna, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia:
 - A. le caratteristiche del centro di raccolta;
 - B. le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti;
 - C. gli orari di apertura;
 - D. le norme di comportamento.
2. Deve essere inoltre dotato di apposita ed esplicita cartellonistica interna identificante le diverse/i aree/contenitori di conferimento.
3. L'orario di apertura è definito in funzione della necessità di rendere fruibile il centro di raccolta agli utenti in accordo con le esigenze del Comune di Frisanco.

Art. 69 – Personale di custodia

1. Per personale di custodia si intendono i soggetti ai quali è stata affidata la gestione e la conduzione del centro di raccolta.
2. Qualora il personale di custodia sia costituito da soggetti terzi al Comune, questo deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
3. Il personale di custodia è tenuto:
 - A. alla conduzione del centro di raccolta nel rispetto delle presenti norme e dell'eventuale contratto stipulato;
 - B. a rispettare le indicazioni e ad assolvere le richieste inoltrate dai competenti uffici comunali, fatte salve quelle incompatibili con le presenti norme, nel rispetto del contratto stipulato.
4. In particolare il personale di custodia ha il compito di:
 - A. aprire e chiudere il centro di raccolta negli orari stabiliti;

- B. sorvegliare nelle ore di apertura dello stesso al fine di:
 - I. evitare l'abbandono di rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - II. evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o aree adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti o che conferiscano in modo indifferenziato;
 - III. evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature e ai contenitori;
- C. controllare il possesso dei requisiti degli utenti al conferimento dei rifiuti;
- D. accertare, a seguito di un esame visivo, l'idoneità dei rifiuti conferiti, assicurando la loro collocazione in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento;
- E. fornire assistenza all'utenza al momento del conferimento e sensibilizzarla ad un corretto e maggiore conferimento differenziato di rifiuti;
- F. segnalare ai competenti uffici comunali:
 - I. ogni violazione delle presenti norme;
 - II. qualsiasi disfunzione o danno venga rilevato, sia riferito alle strutture, attrezzature, contenitori sia riguardante l'organizzazione o la funzionalità dei servizi;
 - III. eventuali possibilità e/o esigenze di nuove differenziazioni, comprensive di modalità di effettuazione, costi e benefici;
- G. effettuare la manutenzione ordinaria dell'area relativamente ai seguenti interventi:
 - I. pulizia periodica del centro di raccolta;
 - II. rimozione giornaliera dei rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro;
 - III. piccole manutenzioni eseguibili nei normali orari di presenza presso l'area, piccoli interventi di conservazione delle strutture;
 - IV. manutenzione del verde (taglio dell'erba, potatura delle siepi, diserbo dei piazzali e pulizia della recinzione da infestanti);
 - V. manutenzione delle griglie e delle caditoie.
- 5. Il personale di custodia addetto deve essere qualificato, adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili e munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti.
- 6. Il personale incaricato alla gestione del centro di raccolta coadiuverà, anche manualmente, gli utenti che dimostrino di non essere in grado di provvedere da soli al conferimento dei rifiuti, con particolare riguardo alle categorie sociali poco avvezze ai lavori manuali, ad esempio anziani, donne o disabili, sempre nel rispetto delle vigenti normative riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 7. In casi assolutamente eccezionali, non derivanti dalla normale gestione del centro, a causa dei quali si dovesse verificare una situazione di insufficienza di spazio per il deposito dei rifiuti in arrivo, il personale di custodia potrà temporaneamente rifiutare l'accesso ed il conferimento al centro di raccolta, rinviando l'utente ad un periodo successivo. Il personale di custodia dovrà informare tempestivamente il Comune, il soggetto delegato ed il gestore del servizio, del verificarsi di tale situazione.
- 8. Il personale addetto dovrà in ogni caso rifiutare il conferimento di rifiuti non compresi in quelli citati nell'art. 67 del presente Regolamento.
- 9. Ai fini della contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita, il personale di custodia dovrà compilare uno schedario numerato progressivamente e, per i rifiuti pericolosi, il registro di carico e scarico.

Art. 70 – Accesso

1. Sono ammessi, al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta i seguenti soggetti:
 - A. le utenze domestiche del Comune alle quali può essere richiesta, da parte del personale incaricato, l'esibizione di idoneo documento di riconoscimento;
 - B. le utenze non domestiche del Comune, per le tipologie ed i quantitativi di rifiuti assimilati dagli stessi;
 - C. altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Non sono ammessi al conferimento gli utenti non residenti ed i rifiuti provenienti da territori esterni al Comune.
3. E' vietato l'accesso al centro di raccolta al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto che ai mezzi e persone autorizzate.

Art. 71 – Conferimento e condizioni di accesso al Centro di raccolta

1. Il conferimento dei materiali viene effettuato direttamente dagli utenti, in maniera autonoma e con proprio mezzo, seguendo le tabelle informative poste su ognuno dei contenitori o presso ciascuna area dedicata ad una particolare raccolta e le indicazioni fornite dal personale di custodia.

Art. 72 – Modalità di conferimento, deposito e gestione

1. I rifiuti devono essere conferiti in maniera differenziata all'interno degli appositi contenitori presenti all'interno del centro di raccolta.
2. Le modalità di conferimento, deposito e gestione dei rifiuti ammessi nel centro di raccolta sono di seguito definite:

Rifiuti ammessi	Modalità di conferimento, deposito e gestione
Imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01) e rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)	Devono essere il più possibile compressi da parte dell'utente onde occupare il minore spazio possibile. I rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.
Imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02) e rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)	Devono essere il più possibile compressi da parte dell'utente onde occupare il minore spazio possibile. I materiali devono risultare privi di evidenti residui.
Imballaggi in legno (codice CER 15 01 03) e rifiuti legnosi (codice 20 01 38)	Devono essere il più possibile compressi da parte dell'utente onde occupare il minore spazio possibile. Eventuali lastre di vetro vanno rimosse a cura dell'utente prima del conferimento.
Imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04) e rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)	Devono essere il più possibile puliti. Eventuali oggetti composti da vari materiali vanno gettati negli ingombranti.
Imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)	Devono essere il più possibile compressi da parte dell'utente onde occupare il minore spazio possibile.
Imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07) e rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)	Possono essere gettati solo contenitori o altri rifiuti in vetro il più possibile puliti.
Contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)	Devono essere collocati in apposito contenitore a tenuta stagna posizionato in sezione coperta, su platea impermeabilizzata con sistema di raccolta degli sversamenti.

Rifiuti ammessi	Modalità di conferimento, deposito e gestione
Frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)	La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura. Il conferimento delle frazioni “organico umido” sono consentiti solo in via occasionale e per motivate necessità da parte dell’utente.
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)	I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono essere conferiti, presso il centro di raccolta, nelle apposite aree dedicate, pavimentate e, esclusivamente per i RAEE classificati come pericolosi, protette da precipitazioni atmosferiche. Dette apparecchiature dovranno essere suddivise nei cinque raggruppamenti previsti dalla normativa vigente. Dovrà essere assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili. Dovrà altresì essere mantenuta l’integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti. Non possono essere effettuate operazioni di dissemblaggio. In particolare le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possono causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)	I rifiuti devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili, dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico de rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell’ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura.
Oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)	Il deposito deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. I rifiuti devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili, con capienza massima di 500 litri, dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico de rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell’ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura.
Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)	I rifiuti devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili, con capienza massima di 500 litri, dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico de rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell’ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura.
Vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)	I rifiuti devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili, con capienza massima di 500 litri, dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico de rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell’ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura.

Rifiuti ammessi	Modalità di conferimento, deposito e gestione
Farmaci (codice CER 20 01 32)	I farmaci, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore a tenuta stagna posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti.
Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (codice CER 20 01 33*)	Gli accumulatori di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore a tenuta stagna posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti acidi e consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio o ai consorzi previsti dalla normativa vigente.
Sfalci e potature (codice CER 20 02 01)	Il materiale va conferito sfuso, eventuali sacchi di plastica vanno rimossi a cura dell'utente. E' ammesso il conferimento del solo rifiuto vegetale proveniente dalla pertinenza dell'abitazione o dell'edificio sede dell'attività.
Ingombranti (codice CER 20 03 07)	I rifiuti ingombranti devono essere conferiti con la massima riduzione volumetrica possibile.
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (codice CER 08 03 18) e componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (codice CER 16 02 16)	Le cartucce esaurite dei fotocopiatori dovranno essere sigillate ermeticamente. Riporre le cartucce esaurite nella scatola da cui è prelevata la nuova cartuccia o in sacchetto chiuso.
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (codice CER 17 01 07).	Tali rifiuti possono essere conferiti solo se derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della diverse da quelle di cui alla civile abitazione.
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, (codice CER 17 09 04)	
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)	Devono essere collocati in apposito contenitore posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti.
Gas in contenitori a pressione, (codice CER 16 05 04* -16 05 05)	Devono essere collocati in apposito contenitore posizionato in limitatamente ad estintori ed sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea aerosol impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti.

Art. 73 – Durata del deposito

1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a 3 mesi.
2. Nel caso di raccolta della frazione organica umida, la stessa deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore.

Art. 74 – Operazioni di svuotamento contenitori

1. Per motivi di sicurezza, le operazioni di asporto e svuotamento dei contenitori effettuate dalle ditte autorizzate dovranno svolgersi al di fuori dell'orario di apertura del centro di raccolta al pubblico.

Art. 75 – Obblighi e divieti

1. Gli utenti sono obbligati a:
 - A. esibire a richiesta documentazione idonea all'accertamento del Comune di provenienza;
 - B. rispettare le presenti norme e la segnaletica;
 - C. conferire esclusivamente i materiali ammessi;
 - D. suddividere all'origine i rifiuti, portandoli debitamente smontati e selezionati e conferendo il materiale nei contenitori specificatamente dedicati con esclusione di qualsiasi sostanza o manufatto diverso;
 - E. riporre ordinatamente i rifiuti esclusivamente all'interno dei contenitori predisposti, seguendo scrupolosamente le indicazioni della cartellonistica e del personale addetto;
 - F. osservare le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione del centro di raccolta e ad avvisare il personale addetto in casi di necessità (es. dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza delle presenti norme da parte di altri utenti, ecc.);
 - G. mantenere comportamenti tali da non creare danno a se o ad altre persone o cose presenti nel centro di raccolta.
2. È vietato:
 - A. conferire i rifiuti non compresi nell'elenco di cui all'art. 55;
 - B. depositare i rifiuti sul suolo o abbandonarli all'esterno del centro di raccolta;
 - C. abbandonare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori o aree. In caso di sversamenti occasionali, ad operazioni ultimate, l'utente deve provvedere prontamente ad un adeguata pulizia dell'area interessata, informando il personale di custodia di quanto accaduto;
 - D. mischiare diversi tipologie di rifiuti;
 - E. gettare nei contenitori dedicati ad una determinata tipologia di rifiuti, altri materiali;
 - F. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi. L'utente è responsabile dei danni di inquinamento dell'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche, e soprattutto, se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;
 - G. a persone non autorizzate, effettuare qualunque operazione di cernita, recupero, rovistamento o asporto di qualsiasi materiale conferito presso il centro di raccolta;
 - H. per qualsiasi motivo, l'ingresso di persone non autorizzate nei container adibiti alla raccolta dei rifiuti;
 - I. effettuare altre attività all'interno dell'area senza essere espressamente autorizzati per iscritto dall'Amministrazione comunale e/o dal gestore, se diverso;
 - J. sostare e parcheggiare autovetture, cicli e motocicli all'interno dell'area del centro di raccolta, se non per il tempo strettamente necessario per le operazioni di scarico dei rifiuti.
3. Qualora all'interno del centro di raccolta si verificassero incidenti dovuti agli utenti a causa del mancato rispetto delle indicazioni impartite dal personale di custodia o previste dalle presenti norme, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal modo sollevati il personale di custodia e il Comune, il soggetto delegato e il gestore del servizio, da ogni responsabilità.
4. A tutela dell'ambiente e delle persone, per quanto non espressamente dichiarato in questo documento valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

5. Tutte le attività svolte nel centro di raccolta devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e di sicurezza.
6. Fermo restando le sanzioni previste secondo legge, in caso di abbandono di rifiuti sulla pubblica area esterna alla recinzione del centro di raccolta, gli addetti provvederanno ad identificare il responsabile, il quale dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti. Nel caso non sia possibile identificare l'autore dell'abbandono dei rifiuti, il gestore del centro di raccolta, previo eventuale interessamento della polizia municipale, dovrà provvedere a raccogliere e collocare all'interno del centro di raccolta i rifiuti abbandonati prima dell'apertura al pubblico del centro stesso.
7. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore e l'ente delegato, provvederà quanto prima ad automatizzare l'accesso al Centro di Raccolta al fine di consentire agli utenti di conferire i propri rifiuti utilizzando la propria tessera sanitaria o altra carta dei servizi. Tale sistema di riconoscimento, oltre a garantire una maggiore trasparenza ed un controllo efficiente, al fine di evitare gli accessi abusivi, permetterà una gestione statistica dei dati e servirà a regolare la consegna dei rifiuti da parte degli utenti.

PARTE V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 76 – Divieti

1. Oltre a quanto espressamente vietato nel regolamento, è fatto divieto di:
 - A. abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche e private o a terra in prossimità di contenitori stradali, anche qualora chiusi in sacchi o contenuti in recipienti, imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di escrementi di animali o con lo spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto;
 - B. conferire nei cestini stradali, o in prossimità di essi, i rifiuti urbani di origine domestica o assimilati;
 - C. cernire, rovistare e recuperare rifiuti collocati negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio ovvero presso i centri di raccolta comunali;
 - D. immettere rifiuti, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali dei corsi d'acqua, come fossati, argini, sponde ecc., e nelle acque sotterranee;
 - E. incendiare rifiuti di qualsiasi genere e gli scarti di sfalci e potature, fatte salve eventuali deroghe previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;
 - F. non separare i rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata;
 - G. conferire al servizio di raccolta comunale rifiuti speciali con modalità diverse in termini qualitativi, quantitativi e gestionali da quanto previsto dal presente regolamento.
2. Ove svolta la raccolta "porta a porta" è fatto divieto di abbandonare i rifiuti in giornate ed orari differenti da quelli previsti dal regolamento.
3. E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e organizzazione, anche di volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune o con il gestore del servizio, di effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.

Art. 77 – Vigilanza

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento – ove non costituiscano reato o violazione del D. Lgs. 152/2006 o di altre normative di settore – si applica, nel rispetto dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000 e della L. 689/81, come modificata dall'art. 6 bis del D.L. 92/2008 convertito in L. 125/2008, una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. L'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito con Deliberazione di Giunta comunale.
3. Le violazioni principali al presente regolamento sono elencate nei successivi articoli 78 e 79.
4. Nelle aree servite dalla raccolta porta a porta, qualora le violazioni siano commesse dai residenti in un condominio e non sia possibile individuare il responsabile, la sanzione sarà irrogata nei confronti del condominio.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità del comune di agire in sede civile e/o penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle norme di legge e del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi o spese aggiuntive per il comune, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e/o a materiali ed attrezzature di proprietà del comune e/op del gestore del servizio, comporterà l'automatico addebito al contravventore identificato delle maggiori spese sostenute.
6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento spetta agli appartenenti alla Polizia Locale. Ai fini delle attività ispettive e di accertamento sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 689/1981, la Polizia Locale si potrà avvalere della collaborazione di personale appartenente ad altri Settori del Comune, o dipendente di Enti e/o Società partecipate dal Comune, nominato con provvedimento del Sindaco previa frequenza di uno specifico percorso formativo sulla normativa ambientale, nazionale e locale, organizzato dal Comune medesimo.

7. Sono competenti ad irrogare le sanzioni amministrative anche gli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria - vedi L. 689/81 - art. 13, comma quarto - appartenenti ad altri Enti che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertino violazioni al presente Regolamento.

Art. 78 – Violazioni alle disposizioni stabilite dal D. Lgs. n. 152/2006

1. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 abbandona o deposita rifiuti pericolosi o ingombranti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 300,00 a € 3.000,00**. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 a € 150,00**.
2. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dell'art. 192 comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. 152/2006.
3. Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.
4. Ai sensi della L.R. n. 26/2014 e s.m.i. recate "Riordino del sistema Regione Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia – Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", a far data dal 1 gennaio 2017, le funzioni sanzionatorie in materia di rifiuti e scarichi – già spettanti alle Province – sono di competenza della Regione.

Art. 79 – Violazioni al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

1. Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie, a norma di Legge.
2. In caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previste ai sensi del presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sotto elencata:
 - A. conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente al Centro di Raccolta comunale, **da € 25,00 a € 150,00** se non pericolosi e non ingombranti e **da € 105,00 a € 620,00** se pericolosi o ingombranti;
 - B. violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati al sistema di raccolta porta a porta, così come indicato nel presente Regolamento (ad esempio: conferimento in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori, conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo improprio dei sacchetti destinati alla raccolta, etc.), **da € 15,00 a € 60,00**;
 - C. violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso il Centro di Raccolta comunale, così come indicato nel presente Regolamento (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori, etc.), **da € 15,00 a € 60,00**;
 - D. violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati nell'ambito di manifestazioni pubbliche, **da € 25,00 a € 150,00**;
 - E. mancato rispetto dell'obbligo di effettuare la raccolta differenziata stabilito dal presente Regolamento, **da € 15,00 a € 60,00**;
 - F. cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta, **da € 25,00 a € 150,00**;
 - G. conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati: **da € 25,00 a € 150,00** se non pericolosi e **da € 100,00 a € 600,00** nel caso di rifiuti pericolosi;
 - H. rilascio su suolo pubblico di carte, biglietti, barattoli, bottiglie o altri rifiuti urbani, **da € 15,00 a € 60,00**;

- I. mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico di merci, **da € 25,00 a € 150,00;**
- J. mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati, **da € 25,00 a € 150,00;**
- K. mancato rispetto delle prescrizioni relative alla pratica del compostaggio domestico, **da € 15,00 a € 60,00;**
- L. mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti nell'ambito di manifestazioni pubbliche, **da € 100,00 a € 600,00;**
- M. mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione, **da € 25,00 a € 150,00;**
- N. mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso, **da € 15,00 a € 60,00;**
- O. utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati, **da € 25,00 a € 155,00;**
- P. conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolati, ovvero di rifiuti non prodotti all'interno del territorio comunale, **da € 25,00 a € 150,00;**
- Q. danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate), **da € 25,00 a € 150,00;**
- R. Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal gestore, **da € 25,00 a € 100,00;**
- S. Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, **da € 25,00 a € 150,00;**
- T. Conferimento nei contenitori per la raccolta di rifiuti non autorizzati provenienti da cantieri edili, **da € 100,00 a € 600,00;**
- U. Imbrattamento di suolo pubblico, **da € 50,00 a € 300,00;**
- V. Intralcio al servizio di raccolta e spazzamento stradale, **da € 25,00 a € 150,00;**
- W. Scarico ed abbandono di rifiuti in area privata, **da € 25,00 a € 100,00** se rifiuti urbani non pericolosi o assimilati, **da € 50,00 a € 200,00** se rifiuti urbani pericolosi, **da € 50,00 a € 1.000,00** se rifiuti speciali non pericolosi, **da € 200,00 a € 2.000,00** se rifiuti speciali pericolosi;
- X. Incendio di rifiuti, **da € 25,00 a € 100,00** se rifiuti urbani o assimilati, **da € 50,00 a € 500,00** se rifiuti urbani pericolosi, **da € 50,00 a € 1.000,00** se rifiuti speciali non pericolosi, **da € 200,00 a € 1.500,00** se rifiuti speciali pericolosi;
- Y. Violazione delle prescrizioni del Regolamento altrimenti non sopra specificate, **da € 50,00 a € 300,00.**

PARTE VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 80 – Danno ambientale

1. E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima ai sensi dell'art. 300 comma 1 del D. Lgs. 152/06.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente.

Art. 81 – Riferimento ad altri regolamenti

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme di altri Regolamenti comunali, nel tempo vigenti.

Art. 82 – Riferimenti normativi

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché della legislazione vigente in materia di rifiuti urbani, e delle norme igienico-sanitarie, emanate dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Le attività disciplinate dal presente Regolamento vengono svolte in osservanza del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", nonché nel rispetto della tutela della salute e sicurezza degli utenti.
3. Altri riferimenti normativi di rilevanza nazionale e regionale:
 - A. Delibera interministeriale del 27 luglio 1984, Art.1: relativo ai criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
 - B. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, art. 9, comma 3 recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
 - C. Decreto legislativo 15 agosto 2000. n. 267: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
 - D. Decreto legislativo 15 luglio 2003, n. 254: recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari;
 - E. Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n° 151 relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;
 - F. D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. : Disciplina dei centri di raccolta;
 - G. Decreto 8 marzo 2010, n. 65: Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;
 - H. Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "*Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare*",
 - I. Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali approvato con decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 2016, n. 0259/Pres.;
 - J. Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 "*Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*";

- K. Programma regionale di prevenzione della produzione di rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 034/Pres.;
 - L. Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del rapporto ambientale di VAS e della sintesi non tecnica del rapporto ambientale di VAS, approvato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012, n. 0278/Pres.;
 - M. L.R. 7 settembre 1987 n° 30 e s.m.i. Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;
 - N. Piano provinciale di attuazione del piano regionale per la gestione sezione rifiuti urbani della Provincia di Pordenone, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0321/Pres di data 12/08/2005.
4. I rinvii al sistema normativo vigente si intendono automaticamente modificati o integrati in caso di modifiche o integrazioni portate alle disposizioni stesse dopo la data di adozione del presente regolamento.

Art. 83 – Privacy

1. Tutti i dati gestionali, ovvero dati relativi ad utenze domestiche e non domestiche presenti sul territorio comunale che beneficiano dei servizi ed attività definite dal presente regolamento dal Comune, dal soggetto delegato e dal Gestore del servizio sono raccolti, trattati e conservati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Art. 84 – Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. A norma dello statuto comunale copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

Art. 85 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.
2. Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento, qualora incompatibile o in contrasto con lo stesso.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIAN SONIA

CODICE FISCALE:

DATA FIRMA: 30/03/2018 16:47:34

IMPRONTA: CF0CC24E215C7325F978170AE069D6CFD727EDED222FD4C4703EA5F47BA4C199
D727EDED222FD4C4703EA5F47BA4C1999F52359B0AD0D1F73CE5BC26FF56BB5D
9F52359B0AD0D1F73CE5BC26FF56BB5DA24060FC7900C24B060A41D288EE7A39
A24060FC7900C24B060A41D288EE7A3902DCBB9F15CFAAF12AE8368078D117D2